SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 ottobre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. **141**.

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. (24G00156) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 12 settembre 2024.

Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». (24A05113) . . . . *Pag.* 40

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Attività di Movimentazione società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (24A05114). . . . . *Pag.* 42

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carta Canta soc. coop. in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (24A05115) *Pag.* 43

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura - società cooperativa sociale», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore. (24A05116). . . . . *Pag.* 44

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monte Secchieta - società cooperativa edilizia», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore. (24A05117) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giarranas società cooperativa - in gestione commissariale - in scioglimento per atto dell'autorità - in stato di insolvenza», in Villacidro e nomina del commissario liquidatore. (24A05118). *Pag.* 46

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 settembre 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. (Ordinanza n. 1101). (24A05142) *Pag.* 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 9 luglio 2024.

Adozione del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Provincia autonoma di Trento. (Delibera n. 44/2024). (24A05081) . . . . *Pag.* 53

DELIBERA 9 luglio 2024.

Regione Campania – Assegnazione in anticipazione alla programmazione di cui all'articolo 1, comma 178, lett. *d)*, della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. (FSC 2021-2027), ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 60 del 2024 e dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024, per il completamento degli interventi finanziati dal Por Fesr Campania 2014-2020 e non ultimati. (Delibera n. 42/2024). (24A05106) . . . . *Pag.* 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Gastroschoum Reflusso». (24A05082) . . . . *Pag.* 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Rosuvastatina e Acido Acetilsalicilico Teva». (24A05083) . . . . *Pag.* 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sumatriptan/naprossene sodico, «Sumanet». (24A05084). . . . . *Pag.* 102

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbossimaltosio ferrico, «Vetidumor». (24A05085). . . . . *Pag.* 102

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Kortant». (24A05092) . . . . *Pag.* 103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nipfilan» (24A05093) . . . . *Pag.* 104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluodeossiglucosio (18F), «Efdege». (24A05094). *Pag.* 105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Apiredol» (24A05119). . . . . *Pag.* 106

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (24A05120) *Pag.* 106

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (24A05121) . *Pag.* 107

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (24A05122) . *Pag.* 108

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral» (24A05123) *Pag.* 108

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (24A05125) . . . . *Pag.* 109

Rilascio di *exequatur* (24A05126) . . . . *Pag.* 109

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2024 (24A05127) . . . . . . *Pag.* 109

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2024 (24A05128) . . . . . . *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2024 (24A05129) . . . . . . *Pag.* 110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 settembre 2024 (24A05130) . . . . . . *Pag.* 111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2024 (24A05131) . . . . . . *Pag.* 111

Ministero delle imprese e del made in Italy

Termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Salute 1. (24A05124) . . . . . *Pag.* 112

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. **141**.

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 11, 16 e 20, commi 2 e 3;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;

Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 27 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione

1. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni in materia di spedizionieri doganali

1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Esercizio della professione di spedizioniere doganale)*. — 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

2. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.

3. In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.

4. La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

b) maggiore età;

c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere *c)* e *d)*, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;

e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.

5. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

6. La patente è sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;

b) dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale).* — 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami è pubblicato con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, è presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed è composta da:

a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;

b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.

3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-*ter*, comma 8.

Art. 1-*ter (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento).* — 1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:

a) inoltrare l'istanza di partecipazione;

b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;

c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia può esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza è corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

4. La prova scritta verte su:

a) istituzioni di diritto privato;

b) nozioni di diritto tributario;

c) diritto doganale;

d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.

5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.

6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonché sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;

b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;

c) lingua inglese;

d) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.

7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. Le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.

10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera *c)*, non è richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.

11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Centri di assistenza doganale).* — 1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti nonché a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.

3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.».

Art. 3.

Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3:

1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;

1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»;

2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»;

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»;

b) dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-*bis*. *(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati).* — 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-*ter*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-*quinquies*. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40-*ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi).* — 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 40-*quater (Circostanze attenuanti).* — 1. Le pene previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 40-*quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).* — 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 40-*sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati).* — 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.»;

c) all'articolo 43:

1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.»;

d) all'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono inserite le seguenti: «40-*bis*,»;

2) al comma 1-*bis*, le parole «costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»;

3) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.»;

e) dopo l'articolo 44, sono inseriti i seguenti:

«Art. 44-*bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati).* — 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-*bis* e 40-*ter*, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa,

i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

Art. 44-*ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate).* — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-*bis*, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-*bis* e 40-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;

f) all'articolo 45, il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 47:

1) al comma 1, le parole: «la multa fino a 2.582 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000»;

2) al comma 5, le parole «prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.»;

h) all'articolo 61:

1) al comma 4, le parole: «all'obbligo del» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazione al», le parole: «dagli articoli 40 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all'articolo 44» e le parole: «100 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «200 chilogrammi»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies*.»;

i) all'articolo 62-*quater*:

1) al comma 7-*bis*, le parole: «degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111» e le parole: «comma 1-*bis* del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-*bis*. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-*bis* le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-*bis*, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto»;

2) dopo il comma 7-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-*bis*, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-*bis* all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-*ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-*bis* sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-*quater*.

7-*bis*.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-*bis* del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.

7-*bis*.3. Ai prodotti di cui al comma 1-*bis* si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-*sexies*, 44, 44-*bis* e 44-*ter*.»;

l) all'articolo 62-*quater*.1:

1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111», le parole: «un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale» sono sostituite dalle seguenti: «un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento,» e il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-*bis*. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-*ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-*quater*.

15-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

15-*quater*. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-*sexies*, 44, 44-*bis*, 44-*ter* e 50.»;

m) all'articolo 62-*quinquies*, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-*bis*. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-*ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-*quater*.

7-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.

7-*quater*. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-*sexies*, 44, 44-*bis* e 44-*ter*.».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole «La vendita a distanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: «non contenenti nicotina».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*ter*, comma 2-*bis*, le parole: «esclusivamente o», sono soppresse;

b) dopo l'articolo 62-*quater*.1 è inserito il seguente:

«Art. 62-*quater*.2 *(Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco)*. — 1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall'articolo 39-*terdecies*, comma 3, per i prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:

1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale;

2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;

c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei

depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera *b)*, numero 2), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera *c)*, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.

7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta.

8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6.

9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza è indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica:

a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16;

b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.

13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 del medesimo decreto; trovano altresì applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, per quanto applicabili.

14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo è consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera *a)*, al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 1).

15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti.

16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-*quater*, commi 7-*bis*, 7-*bis*.1, 7-*bis*.2 e 7-*bis*.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.

18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11;

c) le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;

d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili;

e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;

f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*».

Art. 5.

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111».

Art. 6.

Modifiche in materia di Iva all'importazione

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: «all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015»;

b) dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-*ter*, l'autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorità doganale provvede, altresì, all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.».

Art. 7.

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata.

3. Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;

b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62;

e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

g) il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375;

i) l'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

l) l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1 e 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213;

n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92;

o) l'articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1941.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96 dell'allegato 1 al presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO *1*

(ART. 1)

DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
FONTI, DEFINIZIONI E LINEA DI VIGILANZA DOGANALE

Art. 1.
Fonti della disciplina doganale e definizioni

1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare:

a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione;

c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano:

a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio;

b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;

c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per:

a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;

b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza;

d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale;

e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali;

f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza;

g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale;

h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose;

i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

Art. 2.
Linea di vigilanza doganale

1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.

2. La linea di vigilanza doganale:

a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa;

b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

Art. 3.
Territori extra-doganali e punti franchi

1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Capo II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DOGANALI

Art. 4.
Coordinamento delle attività

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.

2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.

Art. 5.
Orario degli uffici dell'Agenzia

1. L'Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall'Agenzia.

Art. 6.
Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.

Capo III
VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 7.
Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.

2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1.

Art. 8.
Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 9.
Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

Art. 10.
Spazi doganali

1. L'Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.

2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

Art. 11.
Circuito doganale

1. L'Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 12.
Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

Art. 13.
Controllo doganale delle persone

1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.

4. L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 14.
Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.

Art. 15.
Servizio di riscontro

1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di appro-

do e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall'Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.

3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all'Agenzia affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

Art. 16.
Servizio visita approdi

1. All'arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantità superiore ai limiti consentiti.

2. Gli esiti dell'attività svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano dell'imbarcazione e, in caso di irregolarità, inoltrato all'Agenzia.

Art. 17.
Servizio di vigilanza

1. I responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.

Art. 18.
Zona di vigilanza doganale terrestre

1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.

2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:

a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;

b) per cinque chilometri dal lido del mare.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata;

b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera *b)*, può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;

c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera *b)*, le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

Art. 19.
Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.

2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 20.
Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

Art. 21.
Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

Art. 22.
Zona di vigilanza doganale marittima

1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Art. 23.
Esercizio della vigilanza nella zona marittima

1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.

2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

Art. 24.
Casi di naufragio

1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.

2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.

Art. 25.
Vigilanza doganale negli aeroporti

1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 26.
Costruzione ed esercizio di aeroporti

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

TITOLO II
RAPPORTO DOGANALE

Capo I
OBBLIGAZIONE DOGANALE E DIRITTI DOGANALI

Art. 27.
Diritti doganali e diritti di confine

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;

b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 28.
Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.

2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.

4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese:

a) per l'applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l'utilizzo;

b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l'idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall'Agenzia. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.

7. Sono altresì dovuti da parte dell'ente o dell'impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, richiede l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.

Art. 29.
Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 30.
Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale.

Capo II
LA RAPPRESENTANZA DOGANALE

Art. 31.
Il rappresentante doganale

1. Per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza.

2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni:

a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;

c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.

3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente:

a) è iscritto all'albo professionale degli spedizionieri doganali;

b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale;

c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.

4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta.

5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.

6. Per l'espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale può avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell'incarico affidatogli.

7. Gli appartenenti all'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal primo periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Art. 32.
Sospensione della rappresentanza diretta

1. Il direttore territoriale dell'Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di:

a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale;

b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

2. La sospensione è disposta:

a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorché non definitiva, di proscioglimento.

3. È sempre disposta la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta quando è applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all'articolo 31, comma 3, lettera *a)*, è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

Art. 33.
Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta

1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di:

a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;

b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;

d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-*bis* del codice di procedura penale.

3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Capo III
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Art. 34.
Verifica della merce e definizione dell'accertamento

1. Nel caso in cui l'ufficio dell'Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.

2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.

3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l'Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di:

a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;

b) merci oggetto di divieti o restrizioni;

c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.

4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.

5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'ufficio dell'Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.

Art. 35.
Custodia e distruzione di campioni di merci

1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia può esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

Art. 36.
Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

1. L'Agenzia può consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco.

2. Le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

Art. 37.
Visite di controllo

1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.

2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell'articolo 15 e dagli operatori interessati.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

Art. 38.
Poteri sostitutivi

1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell'Agenzia può disporre con proprio provvedimento l'esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2.

2. Con provvedimento dell'Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonché i criteri e limiti per l'esercizio del potere di cui al comma 1.

3. L'esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave.

Art. 39.
Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, l'Agenzia, nell'ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio dell'Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia in applicazione del Codice.

4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.

6. Con gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, l'Agenzia, e le amministrazioni competenti di cui al comma 1 possono stabilire:

a) le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3;

b) le modalità di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3;

c) le modalità e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi;

d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l'ingresso e l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

Capo IV
REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO

Art. 40.
Controlli a posteriori

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.

2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono:

a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali;

b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri 6-*bis*) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

Art. 41.
Esito dei controlli a posteriori

1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.

2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

Art. 42.
Revisione della dichiarazione

1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l'ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia.

2. La revisione della dichiarazione è avviata dall'ufficio dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all'articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.

3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all'articolo 40.

4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

5. La parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.

6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.

7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l'Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo.

8. Nel caso in cui l'esito dell'attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.

9. L'Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.

10. L'Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.

Art. 43.
Controlli integrati

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

Capo V
RISCOSSIONE

Art. 44.
Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell'Agenzia:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) mediante bonifico;

c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, nel rispetto della normativa sull'utilizzo del contante;

d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia;

e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

Art. 45.
Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

1. L'Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.

2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46.

3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.

Art. 46.
Interessi sul pagamento dilazionato

1. L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

Art. 47.
Ritardo nel pagamento dei diritti

1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'ufficio dell'Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.

2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.

3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.

4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.

Art. 48.
Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.

4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.

Art. 49.
Interessi per il ritardato pagamento

1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.

Art. 50.
Garanzia per l'obbligazione doganale potenziale o esistente

1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.

2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell'ammontare dell'accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.

Art. 51.
Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia

1. Il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 52.
Forme di garanzia

1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme:

a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro;

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.

2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera *b)*, è subordinata all'accettazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.

3. L'Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

Art. 53.
Rimborsi e sgravi

1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

Art. 54.
Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che:

a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale;

b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante;

c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;

d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.

Art. 55.
Interessi passivi

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

Art. 56.
Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia

1. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.

2. L'Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.

TITOLO III
MOVIMENTO DELLE MERCI

Capo I
DISPOSIZIONI SULLA TEMPORANEA CUSTODIA DELLE MERCI

Art. 57.
Esercizio della temporanea custodia

1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

Capo II
ENTRATA DELLE MERCI

Sezione Prima
Arrivi da laghi

Art. 58.
Arrivi da laghi

1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.

Sezione seconda
Arrivi dal mare e per via aerea

Art. 59.
Responsabilità di comandanti e capitani

1. I comandanti e capitani sono responsabili della osservanza delle norme del presente allegato nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

Art. 60.
Divieti di approdo e di sosta delle navi

1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

Art. 61.
Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza

1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:

a) al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;

b) al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.

2. Con provvedimento dell'Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.

Art. 62.
Trasmissione del manifesto del carico

1. Con provvedimento dell'Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.

2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell'Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione.

3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.

4. L'Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Art. 63.
Effetti della mancata trasmissione del manifesto

1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l'Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.

Art. 64.
Aeroporti doganali

1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.

2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 65.
Atterraggi forzati degli aeromobili

1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.

Art. 66.
Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

Capo III
USCITA DELLE MERCI

Art. 67.
Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

Titolo IV
PROCEDURE E REGIMI DOGANALI PARTICOLARI

Capo I
DEPOSITO DOGANALE E ISTITUTI SPECIALI

Art. 68.

Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia

1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.

2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.

Art. 69.
Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

1. L'Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.

2. L'Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

Art. 70.
Istituzione ed esercizio delle zone franche

1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l'operatività della zona franca ed è individuato l'ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

Art. 71.
Punti franchi nel porto di Trieste

1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli.

Capo II
SPECIALI AGEVOLAZIONI PER IL TRAFFICO INTERNAZIONALE

Art. 72.
Temporanea esportazione

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.

Art. 73.
Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali

1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.

2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

Capo III
PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI

Art. 74.
Provviste e dotazioni di bordo

1. L'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.

2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:

a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;

b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;

c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo;

d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.

4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.

Titolo V
TRATTAMENTO DELLE MERCI

Art. 75.
Cessione e distruzione dei beni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'Agenzia può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato.

2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea.

4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere:

a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale;

b) acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 76.
Procedimenti per la vendita delle merci

1. Prima della vendita, l'Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso.

2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.

3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.

4. Sia nell'avviso che nell'invito sono altresì indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l'ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonché la necessità di esperire le formalità doganali.

5. Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

Art. 77.
Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita

1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.

2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.

3. La parte residua della somma di cui al comma 2 è assunta in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell'Erario.

4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia e di quelle già sostenute per la procedura di vendita, nonché dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.

5. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilità della merce di cui al comma 4 è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.

6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 4, lettera *a)*.

TITOLO VI
VIOLAZIONI DOGANALI

Capo I
SANZIONI DI NATURA PENALE

Art. 78.
Contrabbando per omessa dichiarazione

1. É punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79.
Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80.
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81.
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82.
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83.
Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84.
Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85.
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere *d)* o *e)*, ovvero dall'articolo 40-*ter*, comma 2, lettere *d)* o *e)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 87.
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Art. 88.
Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Art. 89.
Recidiva nel contrabbando

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

Art. 90.
Contrabbando abituale

1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

Art. 91.
Contrabbando professionale

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avu-

to riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 92.
Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale

1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

Art. 93.
Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

Art. 94.
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.

Art. 95.
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Capo II
SANZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

Art. 96.
Sanzioni amministrative

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da *a)* a *d)*;

b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.

6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 è calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo è calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.

7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, è sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.

9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;

d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;

e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.

13. Non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.

14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.

Art. 97.
Violazioni nelle zone extra-doganali

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell'articolo 9.

2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

Art. 98.
Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione

sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

Art. 99.
Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

Art. 100.
Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:

a) viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;

b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'articolo 65;

c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;

d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:

a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'articolo 65;

b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.

Art. 101.
Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale

1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

Art. 102.
Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 103.
Altre violazioni

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:

a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;

b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;

c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;

d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRABBANDO E ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 104.
Rinvio all'impianto sanzionatorio tributario generale

1. Resta ferma l'applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.

Art. 105.
Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.

2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia.

Art. 106.
Competenza dei funzionari dell'Agenzia

1. Ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della normativa doganale unionale e nazionale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alla predetta Agenzia.

2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i funzionari dell'Agenzia rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 107.
Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Agenzia all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.

3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni:

a) origine, qualità, quantità e valore delle merci;

b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate;

c) classificazione doganale delle merci;

d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

4. Il processo verbale è trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione.

Art. 108.
Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o l'oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione.

2. L'ufficio competente dell'Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalità di cui al comma 1, invia i verbali all'autorità giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione è stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell'articolo 107, comma 3.

Art. 109.
Invio dei verbali all'autorità giudiziaria

1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l'oblazione, né l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all'autorità giudiziaria le indicazioni di cui all'articolo 107, comma 3.

Art. 110.
Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 111.
Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

1. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo 110, sono obbligati solidalmente:

a) il capitano con l'armatore;

b) il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio;

c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 112.
Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.

2. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.

3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.

Art. 113.
Oblazione in materia contravvenzionale

1. L'oblazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

Art. 114.
Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca

1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario.

2. L'altra metà è suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell'Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all'Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.

3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all'Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali:

a) al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza con le modalità e i criteri di cui al citato articolo 3;

b) al Fondo di assistenza per i finanzieri.

Art. 115.
Obbligo del pagamento dei diritti di confine

1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

Art. 116.
Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione

1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

Art. 117.
Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali

1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

Art. 118.
Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.

2. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.

3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.

4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria può:

a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;

b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.

6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.

7. Decorsi novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.

8. L'Agenzia, a richiesta del trasgressore, può consentire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.

9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.

Art. 119.
Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.

Art. 120.
Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
SCRITTURE DOGANALI

Art. 121.
Registri, stampati e formulari

1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonché le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell'Agenzia.

Art. 122.
Revisione delle scritture doganali

1. Ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell'Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 11, 16, e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»:

«Art. 11 *(Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale)*. — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;

c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;

d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.»

«Art. 16 *(Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)*. — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;

b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;

g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;

h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;

i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;

m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;

n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;

p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;

q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;

r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;

b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

«Art. 20 *(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale)*. — *Omissis*.

2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;

2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;

6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;

8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

10) l'estensione della disciplina attuativa dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;

11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;

c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico;

d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera *b)* del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;

2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-*sexiesdecies*.

Omissis.».

— Il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 ottobre 2013, n. L 269.

— Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2015, n. L 343.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2015, n. L 343.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1973, n. 80.

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1995, n. 279.

— La legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2000, n. 178.

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2001, n. 140.

— Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 40 *(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)*. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera *e)*, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa *mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,* in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. *Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7*-bis *che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7*-bis *o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7*-bis *risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio*.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a *10.000 chilogrammi* la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»

— Il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 43 *(Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)*. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa*, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,* in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b)*, chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.*»

— Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 44 *(Confisca)*. — 1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, *40*-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-*bis*. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne *costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato*.

1-*ter*. La confisca di cui al comma 1-*bis* non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

1-quater. *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240*-bis *del codice penale.*»

— Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 45 *(Circostanze aggravanti)*. — 1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. *Abrogato*.»

— Il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 47 *(Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)*. — 1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con *la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000*. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa *prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.*

5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.»

— Il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 61 *(Disposizioni generali)*. — 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;

c) l'immissione in consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;

3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;

4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;

g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.

2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.

3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera *d)* e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera *d)*.

4. Per le violazioni *che costituiscono sottrazione al* pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite *dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all'articolo 44*. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a *200 chilogrammi*, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *e)*, e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.

*4-*bis. *Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.»

—Il testo dell'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 62-*quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*. — 1.

1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

1-*ter*. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-*bis* e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-*bis*, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

3-*bis*. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.

4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3.

5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-*bis*, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

5-*bis*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-*bis*, secondo i seguenti criteri: *a)* prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-*bis* e dei dispositivi meccanici ed elettronici; *b)* effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; *c)* non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; *d)* presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-*bis* è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

7-*bis*. Le disposizioni *dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111*, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al *comma 1*-bis*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1*-bis*, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.*

7-bis.*1 Fuori dai casi di cui al comma 7*-bis*, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1*-bis *all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40*-bis*, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40*-ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1*-bis *sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40*-quater.

7-bis.*2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40*-quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1*-bis *del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.*

7-bis.*3 Ai prodotti di cui al comma 1*-bis *si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40*-sexies*, 44, 44*-bis *e 44*-ter.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.

7-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis*.

7-*quinquies*. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita.»

— Il testo dell'articolo 62-*quater*.1 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 62-*quater*.1 *(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).* — 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea;

c-*bis*) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-*bis* ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera *c)*, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis*), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-*ter*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-*bis*, attribuendo altresì un codice d'imposta.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis*), la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera *c)*, e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis*), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-*bis*), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

9-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis*), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-*ter*. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e c-*bis*), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni *degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111*, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale *un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento,* a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

15-bis. *Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40*-bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40*-ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40*-quater.

15-ter. *Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40*-quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.*

15-quater. *Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40*-sexies*, 44, 44*-bis*, 44*-ter *e 50.*

16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e c-*bis*).»

— Il testo dell'articolo 62-*quinquies* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 62-*quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)*. — 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.

3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-*decies*.

5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

7. *Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.*

7-bis. *Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40*-bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40*-ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40*-quater.

7-ter. *Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40*-quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.*

7-quater. *Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40*-sexies*, 44, 44*-bis e *44*-ter.»

— Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE», come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 21 *(Sigarette elettroniche)*. — 1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni.

2. Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica effettuano una notifica al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica è presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica.

3. A seconda che il prodotto sia una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le seguenti informazioni:

a) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore nell'Unione europea;

b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi;

c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza;

d) informazioni sulle dosi e sull'assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili;

e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di ricarica;

f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante che il processo di produzione assicura la conformità ai requisiti del presente articolo;

g) dichiarazione attestante la piena responsabilità del fabbricante e dell'importatore riguardo alla qualità e alla sicurezza del prodotto, quando è immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.

4. Con il decreto di cui all'articolo 30 è stabilita una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo.

5. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente alla presentazione dell'istanza.

6. Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i seguenti requisiti:

a) è immesso sul mercato solo:

1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;

2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;

3) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;

b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;

c) non deve contenere gli additivi elencati all'articolo 8, comma 3;

d) deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al comma 3, lettera *b)*, possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione;

e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.

7. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d'uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

8. Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un foglietto con:

a) istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;

b) controindicazioni;

c) avvertenze per specifici gruppi a rischio;

d) informazioni su eventuali effetti nocivi;

e) capacità di indurre dipendenza e tossicità;

f) recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all'interno dell'Unione europea.

9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:

a) includono un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantità rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)*, non includono elementi o caratteristiche di cui all'articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *c)*, riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;

c) recano la seguente avvertenze relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»

d) le avvertenze relative alla salute sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.

10. Sono vietate:

a) le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea;

b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;

c) qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;

d) qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attività o persone singole aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;

e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

11. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti *non contenenti nicotina* indicati al comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita, secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina.

12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica presentano annualmente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso per marca e tipo del prodotto;

b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i principali tipi di utilizzatori attuali;

c) modo di vendita dei prodotti;

d) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione inglese.

14. Il Ministero della salute monitora l'andamento del mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non fumatori.

15. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia rendono disponibili al pubblico sul rispettivo sito istituzionale le informazioni presentate a norma del comma 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate.

16. Tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo, sono messe a disposizione dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta, della Commissione europea e degli altri Stati membri dell'Unione europea, assicurando il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

17. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di questi operatori economici ritenga o abbia motivo di credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica di cui dispone e che sono destinati a essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non siano sicuri o non siano di buona qualità o non siano in altro modo conformi al presente decreto, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere tale prodotto conforme al presente decreto, per ritirarlo o richiamarlo a proprie spese, a seconda dei casi. In tali casi, l'operatore informa immediatamente il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o destinato a essere reso disponibile, precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza e le eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati di tali misure correttive. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere agli operatori economici informazioni supplementari, anche riguardo gli aspetti della sicurezza e della qualità o gli eventuali effetti nocivi delle sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di ricarica.

17-*bis*. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.»

— Il testo dell'articolo 39-*ter* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 39-*ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati).* — 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *a)*.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *b)* e *c)*.

2-*bis*. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

3. In deroga ai commi 2 e 2-*bis*, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *d)* ed *e)*.»

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 25-*sexiesdecies (Contrabbando)*. — 1. In relazione alla commissione dei reati previsti *dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando *le imposte o i diritti di confine* dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere* a) *e b)*.»

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 51 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*. — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-*quater*,600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111*, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis* e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, 635-*quinquies*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133L. 18/11/2019, n. 133,le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.»

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 67 *(Importazioni)*. — 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7:

a) le operazioni di immissione in libera pratica;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

e).

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

2-*bis*. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui *all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015*, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-*ter*. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-*bis* l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione.

2-quater. *Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-*ter, *l'autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorità doganale provvede, altresì, all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»*

24G00156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 settembre 2024.

Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che «dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali»;

Visti l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472 concernente le «Condizioni per l'esenzione» e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle «misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 200/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, interventi finanziari per far fronte ai danni alle produzioni agricole da organismi nocivi ai vegetali;

Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che disciplina gli interventi compensativi *ex-post* dei danni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riguardante «Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle commissioni uniche nazionali», e in particolare il comma 1 dove è indicato che «possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'art. 5, comma 4» anche «le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici»;

Ritenuto necessario impartire le opportune disposizioni applicative del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, coerentemente con il regolamento (UE) 2022/2472;

Decreta:

Art. 1.

Aiuti compensativi destinati a indennizzare le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi»

1. Per i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produtti-

va, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;

b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:

i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;

ii. misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;

iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Il programma e le misure di cui alla lettera *b)*, conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

4. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.

6. Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.

7. Il presente regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'art. 26, regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione. L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più bassa e si fa la media delle tre rimanenti. Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.

8. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 2.

Casi di esclusione

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:

a) le grandi imprese;

b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficoltà a causa degli eventi di cui all'art. 1.

2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 3.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 26, del regolamento (UE) 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Art. 4.

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

2. I sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472.

3. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 5.

Trasmissione alla Commissione europea e pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, regolamento (UE) 2022/2472, una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, regolamento (UE) 2022/2472 verrà trasmessa alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, contenente inoltre informazioni relative al fenomeno della moria del kiwi di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1411

24A05113

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Attività di Movimentazione società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della ispezione straordinaria, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «Attività di Movimentazione società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 925.382,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.441.989,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -582.896,00;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria del 30 ottobre 2023, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 13 novembre 2023 questa autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione; che la comunicazione al domicilio del legale rappresentante risulta essere stata consegnata il 3 gennaio 2024 e lo stesso non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente

modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)*, della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Attività di Movimentazione società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07636580966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza (CS) il 25 giugno 1982 (codice fiscale LLA RRT 82H25 D086K), domiciliato in Milano (MI), Galleria del Corso n 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05114

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carta Canta soc. coop. in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 23 settembre 2021, n. 61/2021 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 28 settembre 2021, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Carta Canta soc. coop. in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 19 febbraio 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Carta Canta soc. coop. in liquidazione», con sede in Forlì (FC) (codice fiscale 03820350407) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC) il 29 novembre 1963 (codice fiscale TSSSFN-63S29G535U), ivi domiciliato in via Garibaldi n. 87.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05115

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura - società cooperativa sociale», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Futura - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 110,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 213.991,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -207.289,00;

Considerato che in data 8 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Futura - società cooperativa sociale», con sede in Reggio Calabria (codice fiscale 01534810807) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore il dott. Bruno Domenico Gambino, nato a Vibo Valentia (VV) il 17 settembre 1970 (codice fiscale GMBBND70P17F537X), domiciliato in Ionadi (VV), via Nazionale SS 18 Frazione Vena n. 282.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05116

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monte Secchieta - società cooperativa edilizia», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Monte Secchieta - società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 18 maggio 2023 con cui l'associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 30.273,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 5.274.704,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -5.244.431,00;

Considerato che l'incapacità della cooperativa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è rilevata, altresì, dalla presenza di azioni esecutive proposte in essere dai creditori;

Considerato che in data 24 maggio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Monte Secchieta - società cooperativa edilizia», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 04020130482) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Guarducci, nato a Prato (PO) il 10 gennaio 1972 (codice fiscale GRDLNZ72A10G999S), ivi domiciliato in Viale Vittorio Veneto n. 80.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05117

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giarranas società cooperativa - in gestione commissariale - in scioglimento per atto dell'autorità - in stato di insolvenza», in Villacidro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 17 settembre 2019 n. 132/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «Giarranas società cooperativa - in gestione commissariale» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Enrico Antonio Sedda;

Vista la sentenza del 30 marzo 2022 n. 14/2022 del Tribunale di Cagliari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Giarranas società cooperativa - in gestione commissariale - in scioglimento per atto dell'autorità»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Giarranas società cooperativa - in gestione commissariale - in scioglimento per atto dell'autorità - in stato di insolvenza», con sede in Villacidro (SU), (codice fiscale n. 00467600920), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Denti, nato a Nuoro (NU) il 20 ottobre 1963 (codice fiscale DNTFNC63R20F979O), ivi domiciliato in via Aspromonte n. 55.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05118

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 settembre 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. (Ordinanza n. 1101).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati ed alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, delle strutture commissariali già operanti sul territorio regionale, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato dispone, con proprio provvedimento, l'individuazione dei comuni interessati dagli eventi di cui in premessa, nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza, inviandolo al Dipartimento della protezione civile e predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decre-

to legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446; articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati. A tal fine, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria e per esigenze indilazionabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del citato art. 140, l'affidamento diretto può essere autorizzato per appalti di servizi e forniture di importo non superiore al triplo della soglia europea entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11, dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17 commi 5, 7 e 8 per consentire, rispettivamente, l'aggiudicazione nonché la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in assenza della verifica dei requisiti in capo all'offerente;

18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga all'art. 50 ha lo scopo di limitare sempre il numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a cinque e di consentire il ricorso al sorteggio, quale metodo di individuazione dei soggetti da invitare. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

art. 16, comma 1 dell'allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023 allo scopo di consentire osservazioni all'avviso pubblicato dai comuni entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Ricognizione dei fabbisogni ulteriori per le ulteriori misure di cui alle lettere a) *e b)*

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, , trasmettendole al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

Art. 5.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale dell'autorità idraulica, istituita ai sensi del regio decreto n. 523/1904, i materiali vegetali ed arborei possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e/o di opere, ai realizzatori degli interventi stessi; i soggetti che operano sono equiparati agli operatori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 197/2022; per lo sfalcio, la potatura ed i tagli valgono le previsioni dell'art. 185, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 152/2006. Previo nulla osta regionale dell'autorità idraulica, per i materiali litoidi può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale

naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i materiali alluvionati, i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 «rifiuti urbani non specificati altrimenti», fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.

5. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, a condizione della compatibilità di tali rifiuti con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.

6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento, caratterizzazione e verifica in loco di cui agli articoli 7, 7-*bis* ed 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA Marche fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Marche nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Marche provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale.

3. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto della Regione Marche con squadre di volontari che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale o operanti nell'ambito delle colonne mobili regionali, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, può provvedere alla copertura delle spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede alla relativa istruttoria, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le regioni e le province autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all' articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della protezione civile, che provvederà alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l'emergenza in rassegna.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21 settembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri, in relazione al presente contesto emergenziale.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Marche è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima

trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

24A05142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 luglio 2024.

Adozione del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Provincia autonoma di Trento. (Delibera n. 44/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'articolo 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato 2014-2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'articolo 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'articolo 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo articolo 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione,

finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Provincia autonoma di Trento del 2 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 del citato articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 37, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Provincia autonoma di Trento - Ministro per il sud e la coesione territoriale» che, al punto 1.2, stabilisce che le risorse assegnate temporaneamente alla Provincia autonoma a copertura delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, inserite nella Sezione speciale 2 del PSC, ritornano nelle disponibilità del FSC fino ad un massimo di 22,00 milioni di euro nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della relativa rendicontazione;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'articolo 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 13, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Trento», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Provincia autonoma di Trento per un valore complessivo di 120,82 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria di importo pari a 69,82 milioni di euro e 51,00 milioni di euro interamente assegnati alla sezione speciale 2;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dal già citato articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Provincia autonoma di Trento con un importo indicativo programmatico di 22,00 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 6361-A del 20 giugno 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 6967-A del 5 luglio 2024, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima Provincia autonoma di Trento;

Tenuto conto che nella citata proposta:

evidenziato che nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la governance e le modalità attuative del programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma;

è rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari a euro 56.463.552,45, di cui:

19.955.361,81 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (articolo 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

36.508.190,64 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (articolo 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

è previsto che, in applicazione del citato articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Provincia autonoma di Trento, si proceda con la riduzione della Sezione speciale 2 del Piano sviluppo coesione della Provincia autonoma di Trento per un importo pari a euro 19.955.361,81, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera CIPESS n. 13 del 2021, risulta pari a euro 100.864.638,19, di cui un importo pari a euro 31.044.638,19 per la Sezione speciale 2;

è riportato che, in linea con il punto 2 della dlibera CIPE n. 10 del 2015, l'amministrazione provinciale conferma la validità e l'applicazione agli interventi inseriti nel POC dei rispettivi Sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.) in essere per il PO FSE 2014-2020 e per il PO FESR 2014-2020 per i soli aspetti di rilievo e ad esclusione dei controlli di secondo livello in capo all'auorità di Audit (AdA), nonché del SI.GE.CO. in essere per il Piano sviluppo e coesione - sezione speciale n. 2 relativa agli interventi *ex* FESR ed *ex* FSE della programmazione 2014-2020 temporaneamente appostati sul PSC in attesa della definizione del POC;

Precisato che l'importo di cassa disponibile del POC è - allo stato - pari ad euro 53.641.901,78, mentre il restante importo, di euro 2.821.650,67, sarà disponibile all'esito dell'acquisizione delle risorse ulteriori rivenienti dalle rendicontazioni dei programmi delle politiche di coesione Ue di competenza della Provincia autonoma di Trento;

Tenuto conto che qualora, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del programma, l'Autorità di gestione del medesimo inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili e che, all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987;

Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 giugno 2024;

Considerato che la proposta di riduzione del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 è stata sottoposta alla cabina di regia FSC, di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 12 giugno 2024 e conclusa in data 25 giugno 2024;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 29158 del 1° luglio 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e assegnazione di risorse

1.1 È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Provincia autonoma di Trento, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La dotazione finanziaria del POC è pari a euro 56.463.552,45, di cui:

19.955.361,81 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (articolo 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

36.508.190,64 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (articolo 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

1.2 Il valore complessivo del Programma è rappresentato dal seguente piano finanziario, articolato in sei assi, e dal relativo cronoprogramma di spesa:

POC PA Trento – Dotazione finanziaria (euro)			
Asse	**Denominazione Asse**	**Dotazione Piano finanziario**	**di cui Fondo di rotazione**
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	25.276.475,30	25.276.475,30
2	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	7.882.408,34	7.882.408,34
3	Occupazione	9.761.256,01	9.761.256,01
4	Inclusione sociale e lotta alla povertà	7.921.189,92	7.921.189,92
5	Istruzione e formazione	5.572.222,88	5.572.222,88
6	Assistenza Tecnica	50.000,00	50.000,00
TOTALE DOTAZIONE POC		**56.463.552,45**	**56.463.552,45**

POC	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Asse 1	-00 €	-00 €	-00 €	278.513,76 €	1.677.436,83 €	3.003.893,97 €	4.234.482,63 €	886.890,37 €	1.237.776,83 €	-00 €	-00 €	13.957.480,91 €	25.276.475,30 €
Asse 2	-00 €	-00 €	-00 €	7.976,82 €	17.340,84 €	1.083.185,70 €	2.084.951,63 €	2.490.462,88 €	1.275.425,07 €	-00 €	923.065,40 €	-00 €	7.882.408,34 €
Asse 3	-00 €	-00 €	-00 €	1.724.903,55 €	381.005,07 €	3.172.731,34 €	-00 €	-00 €	-00 €	1.116.723,91 €	2.496.778,93 €	869.113,21 €	9.761.256,01 €
Asse 4	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	533.730,33 €	1.643.761,99 €	808.991,31 €	225.654,23 €	1.564.710,47 €	2.120.581,91 €	1.023.759,68 €	7.921.189,92 €
Asse 5	-00 €	-00 €	-00 €	856.556,97 €	-00 €	-00 €	315.791,52 €	41.893,43 €	-00 €	1.188.620,28 €	1.581.480,15 €	1.587.880,53 €	5.572.222,88 €
Asse 6	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTALE	-00 €	-00 €	-00 €	2.867.951,10 €	2.075.782,74 €	7.793.541,34 €	8.278.987,77 €	4.228.237,99 €	2.738.856,13 €	3.870.054,66 €	7.121.906,39 €	17.488.234,33 €	**56.463.552,45 €**

1.3 L'importo di cassa disponibile del Programma è pari ad euro 53.641.901,78 e il restante importo, di euro 2.821.650,67, sarà disponibile all'esito dell'acquisizione delle risorse ulteriori rivenienti dalle rendicontazioni dei programmi delle politiche di coesione Ue di competenza della Provincia autonoma di Trento.

1.4 Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la governance e le modalità attuative del programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma.

1.5 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.6 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

1.7 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'Assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1.8 La Provincia autonoma di Trento, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.9 La Provincia autonoma di Trento assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario

concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.10 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato articolo 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.12 La Provincia autonoma di Trento, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Trento

2.1 Il Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Trento, approvato, in prima istanza, dalla citata delibera CIPESS n. 13 del 2021, è ridotto per un importo pari a euro 19.955.361,81 per la Sezione speciale 2, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a euro 100.864.638,19 come rappresentato dalla seguente tabella:

PSC PA Trento – Dotazione finanziaria				
Dotazione finanziaria	**Sezione ordinaria**	**Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID**	**Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020**	**Risorse totali**
Delibera CIPESS 13/2021	69.820.000,00	0,00	51.000.000,00	120.820.000,00
Presente Delibera	0,00	0,00	-19.955.361,81	-19.955.361,81
TOTALE	**69.820.000,00**	**0,00**	**31.044.638,19**	**100.864.638,19**

2.2 A seguito dell'approvazione della presente riduzione del PSC Provincia autonoma di Trento come sopra rappresentata, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del Piano nelle aree tematiche e settori di intervento individuati dalla citata delibera CIPESS n. 13 del 2021.

2.3 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di governance, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 19 del 2021 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Trento.

2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1251

ALLEGATO

Provincia autonoma di Trento

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020

Indice generale

1.Premessa ....

2.Dotazione finanziaria..........

3.Assi del POC ....

3.1 ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione ....

3.2 ASSE 2 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

3.3 ASSE 3 - Occupazione ....

3.4 ASSE 4 - Inclusione sociale e lotta alla povertà..........

3.5 ASSE 5 – Istruzione e formazione ....

3.6 ASSE 6 – Assistenza tecnica ....

4.Cronoprogramma di spesa ....

5.SI.GE.CO. – Sistema di gestione e controllo ....

5.1 La struttura organizzativa ....

5.2 Monitoraggio e controllo..........

1. PREMESSA

Nel quadro della disciplina dell'UE introdotta a seguito del verificarsi della pandemia COVID-19, ed in particolare in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi SIE potevano richiedere l'applicazione del tasso di co-finanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

A livello di normativa nazionale, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) e, in particolare, il relativo articolo 242 "Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19", che dettava la disciplina in materia di rendicontazione sui Programmi Operativi dei Fondi SIE delle spese emergenziali anticipate a carico del bilancio dello Stato, ha stabilito al comma 2 che "*Le risorse erogate dall'Unione Europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1* (ossia le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato) *sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi*".

Lo stesso articolo 242 del sopra citato Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 prevedeva inoltre, al comma 3, che "*Ai medesimi Programmi Complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di co-finanziamento UE dei programmi di cui al comma 1*".

Al comma 6 del sopra citato articolo 242 infine era previsto che "Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei Programmi dei fondi strutturali europei, anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai Programmi Operativi Complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse".

La data di conclusione delle operazioni finanziate dai Programmi Operativi Complementari (relativi alla programmazione europea 2014/2020) è fissata al 31 dicembre 2026 (art. 242, comma 7 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34).

La disciplina quadro in materia di POC è stata successivamente approvata con Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41/2021 di data 9 giugno 2021.

Come previsto dal sopra citato comma 6 dell'articolo 242, sono stati perfezionati specifici Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e le Amministrazioni titolari di programmi finanziati con i Fondi SIE del periodo 2014/2020. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, in particolare, l'Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale è stato sottoscritto in data 2 luglio 2020, e approvato con Deliberazione del CIPE n. 37 del 28.07.2020, per un valore complessivo di 51 milioni di euro, di cui 26,5 milioni di euro a valere sul Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e 24,5 milioni a valere sul Programma Operativo FSE 2014 – 2020.

Tale Accordo prevedeva inoltre che, allo scopo di consentire alla Provincia di riorientare le risorse dei Programmi Operativi al finanziamento delle iniziative di contrasto all'emergenza, veniva assicurata

un'assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per un ammontare complessivo di 51 milioni di euro, come previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 37/2020 del 28 luglio 2020.

Ai sensi del predetto Accordo, la Provincia autonoma di Trento si è impegnata a destinare fino a 22 milioni di euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 242, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020; il Governo italiano invece si è impegnato a garantire alla Provincia autonoma di Trento un'assegnazione addizionale di risorse FSC equivalente alla quota di risorse dei Programmi Operativi 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.

A conclusione delle operazioni di rendicontazione delle spese anticipate a carico dello Stato e a chiusura del periodo contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 è stato quindi possibile definire l'ammontare puntuale delle risorse che confluiscono sul Programma Operativo Complementare (POC).

Avendo quindi la Provincia autonoma di Trento proceduto ad una rimodulazione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020, applicando un tasso di co-finanziamento UE fino al 100% per l'anno contabile 2020-2021 in virtù del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, le risorse nazionali di co-finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183, non più necessarie in effetto della revisione del tasso di co-finanziamento per il periodo di riferimento, sono state liberate e sono confluite nel presente POC, a copertura delle iniziative precedentemente incardinate nei predetti Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020 e poi oggetto di riprogrammazione.

Ai sensi del sopra citato art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020, inoltre, le risorse erogate dall'Unione Europea a rimborso per le misure e spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, rese disponibili a seguito della chiusura della rendicontazione del periodo contabile 1°luglio 2020 - 30 giugno 2021, sono state riassegnate alla Provincia autonoma di Trento, fino a concorrenza del rispettivo importo, per essere oggetto di attivazione nell'ambito del presente POC, liberando le corrispondenti risorse temporaneamente appostate su apposita sezione speciale n. 2 del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Provincia autonoma di Trento relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020.

Il presente POC ha un valore finanziario complessivo pari ad euro 56.463.552,45**,** di cui massimo euro 19.995.361,81 di risorse relative a rimborsi di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e ulteriori euro 36.508.190,64 resi disponibili nell'ambito del Fondo di rotazione per effetto dell'applicazione ai Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento del tasso di co-finanziamento al 100% a carico della UE, in virtù del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

Secondo la procedura già prevista dalla Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 10 del 2015 e gli orientamenti della citata Deliberazione CIPESS n. 41 del 2021, il presente POC, anche in sinergia con il citato PSC provinciale su cui sono appostati temporaneamente alcuni interventi nella sezione speciale n. 2 relativi a interventi ex FESR ed ex FSE della programmazione 2014-2020, intende salvaguardare la copertura di interventi, originariamente previsti a valere sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, che a seguito della riprogrammazione dei suddetti Fondi in funzione anti emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono stati riprogrammati a valere sulla dotazione finanziaria attivata nel Programma Operativo Complementare a seguito dei flussi sopra descritti.

Coerentemente con quanto disposto dalla Delibera CIPESS n. 41 del 2021, il presente POC:

- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche dei Programmi Operativi FSE e FESR 2014-2020 (approvati da ultimo rispettivamente con Decisione C(2021)184 dell'11.01.2021 e e C(2021)4807 del 24.06.2021) "in *funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del*

maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking";

- si basa sui sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dei Programmi FSE e FESR 2014-2020, nonché dei sistemi di gestione e controllo del Piano Sviluppo Coesione (per gli interventi della sezione speciale n. 2 ex FSE ed ex FESR 2014-2020, temporaneamente appostati sul PSC in attesa della definizione del POC), "*in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate*", garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE;
- può essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Provincia in qualità di Amministrazione titolare del Programma, in conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, che sono approvate con delibera CIPESS, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Per le rimodulazioni che non comportano una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del Programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento informando, ai fini della presa d'atto, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente POC è stato, dunque, predisposto in coerenza con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti dell'UE per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di piena complementarietà con gli interventi previsti dai Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e con quelli programmati temporaneamente nell'ambito della sezione speciale n. 2 del PSC della programmazione 2014-2020.

Il POC si articola in sei Assi coerenti con quelli dei Programmi Operativi, corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) del RDC 1303/2013, come di seguito riportati; per tale ragione, si specifica che il POC, per quanto concerne gli interventi coerenti con il PO FESR 2014-2020, non è da assoggettare a ulteriore VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. Il Programma si articola nei seguenti Assi:

- ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
- ASSE 2 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
- ASSE 3 - Occupazione
- ASSE 4 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
- ASSE 5 - Istruzione e formazione
- ASSE 6 - Assistenza tecnica

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Nella presente sezione si rappresenta il Piano di finanziamento del POC.

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva

Dotazione POC	Riferimento	Fondo di rotazione	Risorse provinciali	Totale
DOTAZIONE ORIGINALE POC (al netto dei completamenti 2007/13)				
Delibera CIPESS (indicare eventuali Delibere CIPESS di adozione e rimodulazione POC)	n. del	/	/	/
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA				
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	Decisione C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021			
importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	PO FESR - Certificazioni n. 3, 4, 5, 6 e 7 del 7° periodo contabile	17.499.996,76 (valore delle spese a carico dello stato, è già il 100%)	0	19.955.361,81
	PO FSE - Certificazioni n. 3 del 7° periodo contabile	2.455.365,05 (valore delle spese a carico dello stato, è già il 100%)		
importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 3	PO FESR - Certificazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 7° periodo contabile	20.472.135,78	0	36.508.190,64
	PO FSE - Certificazioni n. 1, 2 e 3 del 7° periodo contabile	16.036.054,87		
Totale		***56.463.552,45***	***0***	***56.463.552,45***

La somma di euro 56.463.552,445 tiene conto di quanto confermato nel conto del 7° periodo contabile.

Di seguito si riporta la dotazione del POC ripartita tra gli Assi previsti:

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi

Asse	Denominazione Asse	Dotazione Piano finanziario €	di cui Fondo di rotazione €	di cui quota provinciale €
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	25.276.475,30	25.276.475,30	0
2	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	7.882.408,34	7.882.408,34	0
3	Occupazione	9.761.256,01	9.761.256,01	0
4	Inclusione sociale e lotta alla povertà	7.921.189,92	7.921.189,92	0

5	Istruzione e formazione	5.572.222,88	5.572.222,88	0
6	Assistenza Tecnica	50.000,00	50.000,00	0
	TOTALE DOTAZIONE	**56.463.552,45**	**56.463.552,45**	**0**

Relativamente alla dotazione finanziaria del POC pari a euro 56.463.552,45 - interamente di competenza del Fondo di Rotazione - si specifica quanto segue:

- euro 19.955.361,81 sono relativi alla certificazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e rese disponibili con l'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";
- euro 36.508.190,64 sono relativi alle risorse rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% ai sensi del comma 3 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020".

3. ASSI DEL POC

Di seguito si riporta la descrizione degli Assi e delle azioni in cui si articola ciascun Asse.
A tal proposito si evidenzia che le azioni proposte sono coerenti con i Programmi Operativi provinciali FSE e FESR 2014-2020, in relazione alla classificazione e declaratoria di cui all'Accordo di Partenariato (AdP).
L'elenco dei beneficiari ed eventuali destinatari per azione si intende come indicativo.

3.1 ASSE 1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

L'Asse 1 "***Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione***" è diretto a sostenere la crescita degli investimenti in innovazione e ricerca da parte delle imprese e degli enti di ricerca, anche sfruttando le potenzialità di sviluppo individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente.
Muovendo dal presupposto che il Trentino registra, nonostante un sistema pubblico di ricerca eccellente, una bassa quota di spesa in ricerca e sviluppo attivata dalle imprese ed una altrettanto bassa incidenza del personale delle imprese dedicato alla ricerca e sviluppo, risultano oggi cruciali gli interventi che si focalizzino su un avvicinamento tra la ricerca pubblica e quella privata, nonché sul potenziamento delle infrastrutture di ricerca esistenti e sulla creazione di nuove infrastrutture in settori emergenti.

Risultato Atteso
Il risultato atteso dell'Asse è quello di potenziare la dotazione di infrastrutture per la ricerca e l'innovazione oggi esistente sul territorio, al fine di promuovere la capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&S e di favorire una più stretta forma di collaborazione tra il mondo delle imprese e della ricerca pubblica e privata, mettendo al servizio dei differenti soggetti infrastrutture e laboratori necessari allo sviluppo di progetti e idee di impresa innovative. In particolare, attraverso la realizzazione del Polo della Meccatronica, si intende raggiungere il risultato di aumentare la percentuale delle imprese che svolgono attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati.

Di seguito le azioni incardinate nell'Asse.

Asse	Azioni previste
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	Azione 1.1. - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
	Azione 1.2. - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese
	Azione 1.3. - Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali

Azione 1.1. - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

L'azione prevede interventi a sostegno delle imprese, affinché realizzino progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale attraverso l'interrelazione con gli organismi di ricerca pubblico/privati. Nell'ambito dell'azione sono, inoltre, incentivati il trasferimento tecnologico e di conoscenza dal mondo della ricerca all'impresa, soprattutto con riguardo alle PMI.

Principali tipologie di beneficiari: imprese e organismi di ricerca

Azione 1.2. - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

L'azione intende promuovere la domanda di innovazione da parte delle PMI operanti nell'ambito dei settori identificati nella Strategia di Specializzazione Intelligente; i finanziamenti erogati a favore delle PMI sosterranno le spese per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi, per l'innovazione dell'organizzazione aziendale, il sostegno di progetti strutturati, nonché l'acquisto di servizi qualificati.

Principali tipologie di beneficiari: imprese e organismi di ricerca.

Azione 1.3. – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali

L'azione prevede interventi a favore delle infrastrutture di ricerca funzionali ad avviare e consolidare i poli di specializzazione, contribuendo alla realizzazione di spazi fisici capaci di integrare strutture votate alla formazione specialistica e di livello universitario, centri di R&S, aree di insediamento produttivo nonché strutture di supporto e accompagnamento imprenditoriale. In tale azione si colloca, in particolar modo, l'intervento notevolmente significativo riguardante la realizzazione del Polo della Meccatronica a Rovereto.

Principali tipologie di beneficiari: enti di ricerca pubblici e privati, Provincia autonoma di Trento.

3.2 ASSE 2 - PROMUOVERE L'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI

Gli interventi di questo Asse, sono diretti a realizzare misure di mitigazione del rischio derivante da fenomeni torrentizi ed alluvionali e contestualmente ad effettuare una continua attività di manutenzione alle opere ed agli alvei. Nell'ambito dell'Asse sono previsti altresì interventi volti all'adeguamento sismico delle arterie strategiche dell'asse viario trentino, muovendo dall'esigenza di realizzare investimenti di rilevanza essenziale per la gestione e lo sviluppo del territorio.

Risultato Atteso

Il risultato atteso dell'Asse è quello di contribuire all'obiettivo provinciale di migliorare la stabilità idrogeologica del territorio nonché di ridurne il rischio sismico.

Di seguito le azioni incardinate nell'Asse.

Asse	Azioni Previste
2 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	Azione 2.1. - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico
	Azione 2.2. - Interventi di micro-zonazione e di messa in sicurezza sismica delle arterie strategiche dell'asse viario trentino ubicate nelle aree maggiormente a rischio

Azione 2.1 – Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico

L'azione prevede interventi di sistemazione idraulica attivati dalla struttura di settore dell'Amministrazione provinciale e consistenti in opere realizzate lungo i corsi d'acqua, o sui versanti, con lo scopo di assicurare la laminazione dei deflussi e il contenimento delle portate di piena, nonché di creare le condizioni di equilibrio fra i fenomeni erosivi ed il trasporto a valle dei sedimenti lungo il reticolo idrografico.
Tali interventi sono ricompresi nell'ambito delle misure strutturali previste dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.

Azione 2.2 – Interventi di micro-zonazione e di messa in sicurezza sismica delle arterie strategiche dell'asse viario trentino ubicate nelle aree maggiormente a rischio

L'azione prevede la realizzazione di interventi di adeguamento sismico di opere strutturali ritenute strategiche ai fini della riduzione del rischio per la popolazione interessata. Gli interventi sono implementati dalla struttura di settore dell'Amministrazione provinciale.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.

3.3 ASSE 3 - OCCUPAZIONE

Gli interventi dell'Asse "***Occupazione***" sono finalizzati, attraverso un insieme di misure integrate di politica attiva del lavoro, a promuovere e migliorare l'accesso al mercato del lavoro e, al tempo stesso, rafforzare le conoscenze e le competenze di cui sono portatori i soggetti destinatari delle azioni previste, con particolare attenzione a giovani, donne e persone disoccupate.

Risultato Atteso
Gli interventi previsti mirano prioritariamente a favorire l'accesso all'occupazione delle persone alla ricerca di un impiego e inattive, promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro locale e la conciliazione tra vita professionale e privata.

Di seguito si elencano le azioni incardinate nell'Asse.

Asse	Azioni previste
3 - Occupazione	Azione 3.1. - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita.
	Azione 3.2. - Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.
	Azione 3.3. - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
	Azione 3.4. Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive).

Azione 3.1. - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita

L'azione prevede il rafforzamento degli interventi di formazione di base e trasversale nell'apprendistato professionalizzante, la valorizzazione di interventi di formazione, mentoring e gestione di percorsi di mobilità all'estero.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: persone senza lavoro (disoccupati, soggetti in cerca di prima occupazione, inattivi), giovani ivi compresi i NEET.

Azione 3.2. - Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.

L'azione prevede interventi volti alla gestione e funzionamento della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam che offre servizi di informazione al pubblico, accoglienza, orientamento, bilancio di competenze e supporto operativo all'attuazione ai diversi interventi cofinanziati dal FSE.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: intera popolazione del territorio.

Azione 3.3. - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

L'azione prevede interventi di incentivazione e sostegno all'imprenditorialità dei giovani anche attraverso servizi di accompagnamento ed erogazione di carte ILA – *individual learning account*.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: giovani in età lavorativa.

Azione 3.4. - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

L'azione prevede l'erogazione di buoni servizio per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare che consentono ai titolari di acquisire servizi educativi di cura e custodia dei minori in forma complementare ai servizi pubblici erogati allo stesso titolo sul territorio provinciale.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: donne occupate o disoccupate alla ricerca attiva di occupazione, uomini occupati o disoccupati alla ricerca attiva di occupazione solo in caso di nuclei monoparentali.

3.4 ASSE 4 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

Gli interventi dell'Asse "***Inclusione sociale e lotta alla povertà***" mirano, in primo luogo, a rafforzare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, nonché a promuovere il rafforzamento dell'economia sociale. Inoltre, le azioni del presente Asse intendono consolidare e ampliare l'offerta di servizi di conciliazione a favore dei soggetti più esposti a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle famiglie a basso reddito.

Risultato Atteso
Il risultato atteso dell'Asse è quello di rafforzare l'occupabilità delle persone più vulnerabili e a rischio esclusione sociale creando opportunità di inserimento occupazionale e di ricerca attiva di un lavoro oltre che rafforzare i processi e i servizi per potenziare l'economia sociale.

Di seguito si riportano le azioni incardinate nell'Asse.

Asse	Azioni previste
4 – Inclusione sociale e lotta alla povertà	Azione 4.1. - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione.
	Azione 4.2. - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione.
	Azione 4.3. - Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia.

Azione 4.1. - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione.

L’azione intende agire a supporto dell’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio attraverso il potenziamento dei servizi e delle attività formative dedicate a tale specifico target al fine di valorizzare le risorse e rafforzare le relazioni per prevenire ed evitare l’escalation di problemi che colpiscono in particolare le persone più fragili della società trentina.

Principali tipologie di beneficiari: Organismi pubblici e privati, accreditati per la formazione e/o ai servizi per il lavoro secondo la specifica normativa provinciale di riferimento qualora previsto, imprese, Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: soggetti disabili e altri soggetti svantaggiati (quali ad es. i detenuti, i soggetti sottoposti a forme di detenzione alternativa, gli ex detenuti, gli alcolisti ed ex alcolisti, i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, le persone affette da ulteriori dipendenze patologiche, i migranti, le persone provenienti da un contesto migratorio, i richiedenti asilo, i rifugiati, i titolari di protezione internazionale, le persone in situazione di disagio sociale, le donne vittime di violenza, ecc.).

Azione 4.2. - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione.

L’azione prevede la realizzazione di interventi volti a rafforzare l’economia sociale attraverso l’attivazione di un insieme di misure che consentano agli operatori di effettuare un reale salto in avanti in termini di effettiva capacità operativa (finanziaria, gestionale e professionale) e tali da consentire l’introduzione di modalità innovative nell’erogazione delle prestazioni e nell’offerta di servizi. Un miglioramento complessivo delle condizioni strutturali e delle capacità operative del terzo settore avrà, come conseguenza, lo sviluppo di una maggiore capacità, da parte di quest’ultimo, nel rispondere ai fabbisogni emergenti o già conosciuti, ma tali da richiedere nuovi approcci, espressi dalle fasce più deboli della popolazione. A tal fine si prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi formativi professionalizzanti nell'ambito dell'innovazione sociale, il finanziamento di Carte formative individuali per attività specializzanti nell'ambito delle professioni sociali, la realizzazione di attività formative e laboratoriali di rafforzamento dell'occupabilità di soggetti svantaggiati finalizzate al miglioramento dell'efficacia dei servizi erogati, nonché attività di supporto e diffusione nell’ambito delle tematiche dell’economia sociale e del welfare territoriale.

Principali tipologie di beneficiari: organismi pubblici e privati, accreditati per la formazione e/o in ambito socio-assistenziale secondo la specifica normativa provinciale di riferimento qualora previsto, Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: operatori nei settori di riferimento e persone in età lavorativa che intendono specializzarsi nell’ambito sociale, soggetti disabili e svantaggiati

Azione 4.3. - Implementazione di buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia.

L'azione prevede di erogare titoli di spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare (buoni di servizio), nell'ottica di favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi educativi di cura e custodia e di favorire l'incremento di qualità dei servizi, sia in termini di prestazioni erogate sia di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera. Nello specifico, si intende assicurare alle famiglie a basso reddito la possibilità di accedere a servizi di assistenza e cura per i propri figli minori, con particolare riferimento ai minori di famiglie particolarmente svantaggiate.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: famiglie a basso reddito, anche monoparentali, con soggetti minori a carico.

3.5 ASSE 5 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gli interventi dell'Asse "***Istruzione e formazione***" mirano a ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce degli studenti in situazione di fragilità educativa e a rischio di emarginazione, a promuovere il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, con particolare attenzione alle competenze linguistiche. Inoltre, si intende rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, operando nell'ottica di aumentare i tassi di partecipazione alla formazione da parte degli adulti, compresi i docenti del sistema educativo trentino, anche attraverso l'istituzione di reti di apprendimento internazionali nonché lo sviluppo di partenariati per lo scambio di best practice. Infine, si intende implementare il sistema provinciale di certificazione delle competenze attraverso la messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze professionali dei cittadini, siano esse di base, trasversali e/o peculiari, acquisite in contesti formali, informali e non formali.

Risultato Atteso
Il risultato atteso dell'Asse è quello di sostenere la crescita di una società del sapere e dell'innovazione investendo sulla qualità del capitale umano attraverso il miglioramento dei livelli di istruzione e formazione della popolazione giovane e adulta della provincia di Trento.

Di seguito si riportano le azioni incardinate nell'Asse.

Asse	Azioni previste
5 – Istruzione e formazione	Azione 5.1. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
	Azione 5.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).
	Azione 5.3. - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.
	Azione 5.4. - Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci funzionali a motivare e coinvolgere l'utenza adulta.
	Azione 5.5. - Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.

Azione 5.1. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.

L'azione prevede di attivare interventi con l'obiettivo di supportare gli studenti caratterizzati da particolari fragilità, come quelli con bisogni educativi speciali, che hanno difficoltà nel percorso scolastico a causa di fattori socio-ambientali, culturali, linguistici, familiari, personali, attraverso azioni di prevenzione dell'insuccesso formativo e della dispersione scolastica.

Principali tipologie di beneficiari: organismi pubblici e privati, accreditati per la formazione secondo la specifica normativa provinciale di riferimento qualora previsto, Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: studenti delle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento.

Azione 5.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).

Nell'ambito dell'azione si intendono attivare interventi per il sostegno e la promozione della dimensione internazionale della scuola, del plurilinguismo e degli altri processi di globalizzazione ed integrazione, in particolare attraverso l'apprendimento delle lingue europee come elemento chiave del miglioramento delle competenze linguistiche e trasversali degli studenti.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: studenti delle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento.

Azione 5.3. - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.

L'azione prevede la realizzazione di interventi formativi per l'innalzamento delle competenze della popolazione adulta, con particolare attenzione alle competenze linguistiche, al fine di rafforzare le competenze principali per la crescita personale e l'occupabilità delle persone, nonché migliorare la competitività del sistema economico provinciale.

Principali tipologie di beneficiari: organismi pubblici e privati, accreditati per la formazione secondo la specifica normativa provinciale di riferimento qualora previsto, Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: popolazione in età lavorativa.

Azione 5.4. - Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci funzionali a motivare e coinvolgere l'utenza adulta.

L'azione intende favorire e sostenere azioni a sostegno del miglioramento delle competenze, con particolare attenzione a quelle linguistiche, e dello sviluppo di metodologiche didattiche, rivolte ai docenti e agli altri operatori del sistema educativo trentino. Si prevedono, tra l'altro, la realizzazione di esperienze di mobilità, l'istituzione di reti di apprendimento con altre realtà al di fuori del contesto provinciale, la stipulazione di accordi con altre realtà ed istituzioni e lo sviluppo di partenariati per la realizzazione di progetti comuni e per lo scambio di best practice.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: docenti e altri operatori del sistema educativo trentino.

Azione 5.5. - Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.

L'azione intende promuovere il rafforzamento del sistema provinciale di certificazione delle competenze attraverso la messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze professionali dei cittadini, siano esse di base, trasversali e/o peculiari, acquisite in contesti formali, informali e non formali, in coerenza con la legge provinciale n. 10/2013.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.
Principali gruppi di destinatari: giovani e adulti in età lavorativa.

3.6 ASSE 6 – ASSISTENZA TECNICA

L'Asse "***Assistenza Tecnica*** è volto al rafforzamento della capacità di programmazione e gestione dell'Amministrazione provinciale ed in particolare a supporto delle diverse Autorità responsabili del POC.
Le risorse finanziarie assegnate a questo Asse sono, quindi, dirette a sostenere le attività di gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo, valutazione, informazione e comunicazione che afferiscono nello specifico al presente Programma, per tutta la durata dello stesso (ossia fino al mese di dicembre 2026).
L'Asse si declina nel seguente obiettivo:

- Rafforzare i sistemi di gestione, controllo e sorveglianza previsti dal POC.

L'Asse prevede attività, servizi, consulenze tecniche a supporto dell'amministrazione provinciale, attraverso il ricorso a incarichi e consulenza di carattere tecnico e/o la contrattualizzazione di professionisti con competenze riconosciute, al fine di attivare le misure e le modalità operative di gestione, sorveglianza, monitoraggio, controllo, valutazione, studi e/o ricerche, divulgazione, comunicazione, pubblicità e dei pertinenti interventi incardinati negli Assi in precedenza descritti. Si prevede, inoltre, l'acquisizione delle attrezzature e delle applicazioni informatiche, telematiche e banche dati necessarie per la realizzazione delle operazioni di sostegno tecnico al POC.

Asse	Azioni previste
6 – Assistenza Tecnica	Azione 6.1. – Attività di supporto alla gestione, controllo e sorveglianza del POC

Azione 6.1. - Attività di supporto alla gestione, controllo e sorveglianza del POC

La Provincia intende operare nell'ottica di conseguire complessivamente un corretto e funzionale sistema di attuazione del POC quindi anche del suo sistema di gestione e controllo, potenziandone l'efficacia e l'efficienza, al fine di garantire un uso ottimale delle risorse finanziarie. Il miglioramento di entrambi i sistemi passa anche per il generale miglioramento della qualità dei progetti, prevedendo azioni di rafforzamento specifiche in relazione alle diverse esigenze.

Si intende sostenere le seguenti attività indicative:

- servizi di supporto tecnico finalizzati alla verifica dei dati di monitoraggio, diretti al miglioramento della qualità di dati e delle informazioni sugli interventi realizzati e attività connesse alla sorveglianza;

- servizi di supporto informatico per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo degli interventi;
- servizi di supporto specialistico a sostegno dell'implementazione del POC, nell'ottica di migliorare ed implementare la capacità di progettare, attuare e monitorare le diverse azioni;
- servizi connessi alla elaborazione, preparazione e attuazione degli interventi e a supporto dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma;
- attività di controllo finalizzate alla verifica della corretta gestione finanziaria e implementazione dei progetti finanziati dal POC, anche attraverso verifiche sul posto.

Principali tipologie di beneficiari: Provincia autonoma di Trento.

4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Di seguito la previsione indicativa del cronoprogramma di spesa per annualità del POC, ripartito per Asse, che l'Autorità responsabile del POC prevede di ricevere da parte dei beneficiari, compresi i pagamenti sostenuti dalla stessa Autorità in qualità di beneficiario.

Prospetto 5 - Cronoprogramma di spesa per Asse e anno

POC	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Asse 1	-00 €	-00 €	-00 €	278.513,76 €	1.677.436,83 €	3.003.893,97 €	4.234.482,63 €	886.890,37 €	1.237.776,83 €	-00 €	-00 €	13.957.480,91 €	25.276.475,30 €
Asse 2	-00 €	-00 €	-00 €	7.976,82 €	17.340,84 €	1.083.185,70 €	2.084.951,63 €	2.490.462,88 €	1.275.425,07 €	-00 €	923.065,40 €	-00 €	7.882.408,34 €
Asse 3	-00 €	-00 €	-00 €	1.724.903,55 €	381.005,07 €	3.172.731,34 €	-00 €	-00 €	-00 €	1.116.723,91 €	2.496.778,93 €	869.113,21 €	9.761.256,01 €
Asse 4	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	533.730,33 €	1.643.761,99 €	808.991,31 €	225.654,23 €	1.564.710,47 €	2.120.581,91 €	1.023.759,68 €	7.921.189,92 €
Asse 5	-00 €	-00 €	-00 €	856.556,97 €	-00 €	-00 €	315.791,52 €	41.893,43 €	-00 €	1.188.620,28 €	1.581.480,15 €	1.587.880,53 €	5.572.222,88 €
Asse 6	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTALE	-00 €	-00 €	-00 €	2.867.951,10 €	2.075.782,74 €	7.793.541,34 €	8.278.987,77 €	4.228.237,99 €	2.738.856,13 €	3.870.054,66 €	7.121.906,39 €	17.488.234,33 €	**56.463.552,45 €**

5. SI.GE.CO. – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

In conformità con quanto disposto dal punto 2 della Delibera CIPE 10/2015, il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POC 2014-2020, è finalizzato ad assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del Programma, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa dell'UE, nazionale e provinciale applicabile e la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.
Il SI.GE.CO. definisce la struttura organizzativa e le procedure identificate dall'Amministrazione provinciale ai fini della selezione, attuazione e controllo degli interventi, nonché il sistema informativo utilizzato dalla Provincia per il monitoraggio e controllo dei dati progettuali.
L'Amministrazione provinciale, titolare del POC 2014-2020, conferma la validità e l'applicazione agli interventi inseriti nel POC dei rispettivi SI.GE.CO. in essere per il PO FSE 2014-2020 e per il PO FESR 2014-2020 (approvati da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 797 del 12.5.2023) per i soli aspetti di rilievo e ad esclusione dei controlli di secondo livello in capo all'AdA, nonché del SI.GE.CO. in essere per il Piano Sviluppo e Coesione - sezione speciale n. 2 relativa agli interventi ex FESR ed ex FSE della programmazione 2014-2020 temporaneamente appostati sul PSC in attesa della definizione del POC (approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2308 del 23.12.2021).

Di seguito si riportano i link dove sono pubblicati i SI.GE.CO di cui sopra:

- Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo del PO FSE 2014-2020

- Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo del PO FESR 2014-2020
- Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo del PSC – SEZIONE SPECIALE N. 2 2014-2020

5.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del POC sarà mantenuta in linea con quella della programmazione FSE e FESR 2014-2020 e del PSC – sezione speciale n. 2 relativa alla programmazione 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, con l'individuazione delle seguenti Autorità responsabili:

- **Autorità responsabile del POC:** ha la primaria responsabilità in relazione alla sana, corretta e coerente attuazione del Programma e al raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa nazionale applicabile;

Autorità responsabile del POC:	UMSe Europa
Responsabile:	Dirigente pro tempore della UMSe Europa
Indirizzo:	via Romagnosi 9, Centro Europa - 38122 Trento
Posta elettronica:	umse.europa@provincia.tn.it fondi.europei@pec.provincia.tn.it
Tel.:	+ 39 0461 495322

- **Organismo di certificazione**: ha la primaria responsabilità di redigere e presentare le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme nazionali.

Organismo di Certificazione del POC:	Servizio Bilancio e Ragioneria
Responsabile:	Dirigente pro tempore del Servizio Bilancio e Ragioneria
Indirizzo:	via Romagnosi 9, Centro Europa - 38122 Trento
Posta elettronica:	serv.bilancio@provincia.tn.it serv.bilancio@pec.provincia.tn.it
Tel.	+ 39 0461 495480

Il principio della separazione delle funzioni sarà garantito all'interno dell'Autorità responsabile del POC per quanto concerne in particolare le funzioni relative ai controlli.

Dal punto di vista operativo, la gestione degli interventi a valere sul POC della Provincia autonoma di Trento è affidata, sotto la responsabilità e il coordinamento dell'Autorità responsabile del POC, prevalentemente alle strutture provinciali istituzionalmente competenti in materia (definite "SPC"), cui sono assegnate risorse finanziarie vincolate del bilancio provinciale. Alcune specifiche tipologie di interventi e iniziative sono invece attuate direttamente dall'Autorità responsabile del POC.

Le SPC si collocano in posizione di separazione organizzativa e funzionale rispetto all'Autorità responsabile del POC. Di seguito si riporta l'elenco degli Assi del POC con l'indicazione delle Strutture provinciali coinvolte nell'attuazione degli stessi.

Asse	SPC
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	- Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro - Agenzia Provinciale Incentivazione Attività Economiche/APIAE - Trentino Sviluppo S.p.a. - Dipartimento Infrastrutture - Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche/APOP
2 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	- Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna – Servizio Bacini Montani - Dipartimento Infrastrutture - Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche/APOP
3 - Occupazione	- Agenzia del Lavoro/ADL - Agenzia per la Coesione Sociale/ACS - UMSe Europa
4 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	- Agenzia del Lavoro/ADL - Agenzia per la Coesione Sociale/ACS - UMSe Europa - Servizio Politiche Sociali
5 - Istruzione e formazione	- Servizio Formazione Professionale, Terziaria e Funzioni di sistema - Servizio Istruzione - UMSe Europa
6 - Assistenza Tecnica	- UMSe Europa

5.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Autorità responsabile del POC assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, avvalendosi delle funzionalità del sistema informativo di monitoraggio già in uso per i Programmi FESR e FSE 2014-2020, in sezioni apposite dei quali sono registrati anche i dati relativi agli interventi temporaneamente appostati sul PSC – sezione speciale n. 2, nonché l'invio regolare dei medesimi dati di avanzamento al sistema unico di monitoraggio RGS – IGRUE .
Attraverso il sistema informativo indicato, l'AdG è pertanto in grado di disporre di una procedura di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico di tutti i dati relativi a ciascuna operazione finanziata, garantendone la completezza e l'affidabilità e permettendo la rilevazione di tutti i dati necessari al monitoraggio delle iniziative.
Con riferimento ai dati raccolti e in possesso dell'Amministrazione, viene garantito il trattamento degli stessi nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679**.** Il sistema, inoltre, garantisce la registrazione e la conservazione dei dati in modo affidabile e sicuro attraverso adeguati sistemi informatizzati di sicurezza e modalità di archiviazione storica dei dati.

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento

I seguenti prospetti non saranno inseriti né allegati al documento POC in approvazione, ma saranno oggetto di istruttoria da parte del Dipartimento che provvederà altresì all'invio ad IGRUE per l'inserimento della struttura programmatica del POC nel Sistema unico di monitoraggio. Il prospetto 3 dovrà essere aggiornato ed allegato in occasione delle rimodulazioni e riprogrammazioni del Piano finanziario, anche al fine di aggiornare le strutture programmatiche nella BDU. Dovrà inoltre essere inserito nella Relazione di attuazione.

Prospetto 3 - Struttura programmatica per Assi e Linee di azione

Asse	Categoria di Regione	Linea	Importo totale €
Asse 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	M – Più sviluppate	Azione 1.1. - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	***3.938.357,88***
		Azione 1.2. - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	***1.016.826,62***
		Azione 1.3. - Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali	***20.321.290,80***
Asse 2 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	M – Più sviluppate	Azione 2.1. - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico	***3.827.552,43***
		Azione 2.2. - Interventi di micro-zonazione e di messa in sicurezza sismica delle arterie strategiche dell'asse viario trentino ubicate nelle aree maggiormente a rischio	***4.054.855,91***
Asse 3 Occupazione	M – Più sviluppate	Azione 3.1. - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita.	***3.203.196,02***
		Azione 3.2. - Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.	***952.229,08***
		Azione 3.3. - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).	***1.605.592,51***
		Azione 3.4. Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive).	***4.000.238,40***

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento

Asse	Categoria di Regione	Linea	Importo totale €
Asse 4 Inclusione sociale e lotta alla povertà	M – Più sviluppate	Azione 4.1. - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione.	***1.900.892,34***
		Azione 4.2. - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione.	***1.581.209,21***
		Azione 4.3. - Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia.	***4.439.088,37***
Asse 5 Istruzione e formazione	M – Più sviluppate	Azione 5.1. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.	***354.743,76***
		Azione 5.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).	***1.756.718,28***
		Azione 5.3. - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.	***2.196.933,67***
		Azione 5.4. - Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci funzionali a motivare e coinvolgere l'utenza adulta.	***931.181,62***
		Azione 5.5. - Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.	***332.645,55***
Asse 6 Assistenza tecnica	M – Più sviluppate	Azione 6.1. – Attività di supporto alla gestione, controllo e sorveglianza del POC.	***50.000,00***
		TOTALE	**56.463.552,45**

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento

Prospetto 4 – Assi, RA e indicatori

Asse	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
Asse 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	Potenziare la dotazione di infrastrutture per la ricerca e l'innovazione oggi esistente sul territorio, al fine di promuovere la capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&S e di favorire una più stretta forma di collaborazione tra il mondo delle imprese e della ricerca pubblica e privata, mettendo al servizio dei differenti soggetti infrastrutture e laboratori necessari allo sviluppo di progetti e idee di impresa innovative	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
Asse 2 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	Migliorare la stabilità idrogeologica del territorio e ridurne il rischio sismico	Popolazione esposta a rischio alluvione Resilienza ai terremoti degli insediamenti per presenza di microzonazione sismica (numero di comuni per regione con almeno il piano di emergenza e studi di microzonazione sismica di livello L1 o L2 e L3)	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate
Asse 3 Occupazione	Favorire l'accesso all'occupazione delle persone alla ricerca di un impiego e inattive, promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro locale e la conciliazione tra vita professionale e privata	• partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	• i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo • i disoccupati di lungo periodo • le persone inattive • le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione • i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi • le persone di età inferiore a 25 anni • le persone di età superiore a 54 anni • le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattive e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione • i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) • i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) • i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) • i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) • i partecipanti con disabilità

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento

Asse	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
		• partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	• le altre persone svantaggiate • i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa • le persone provenienti da zone rurali • numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative • numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro • numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale • numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)
Asse 4 Inclusione sociale e lotta alla povertà	Rafforzare l'occupabilità delle persone più vulnerabili e a rischio esclusione sociale creando opportunità di inserimento occupazionale e di ricerca attiva di un lavoro oltre che rafforzare i processi e i servizi per potenziare l'economia sociale.	• partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	• i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo • i disoccupati di lungo periodo • le persone inattive • le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione • i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi • le persone di età inferiore a 25 anni • le persone di età superiore a 54 anni • le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattive e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione • i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) • i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) • i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) • i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) • i partecipanti con disabilità • le altre persone svantaggiate • i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa • le persone provenienti da zone rurali • numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento

Asse	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
		• partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	• numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro • numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale • numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)
Asse 5 Istruzione e formazione	Sostenere la crescita di una società del sapere e dell'innovazione investendo sulla qualità del capitale umano attraverso il miglioramento dei livelli di istruzione e formazione della popolazione giovane e adulta della provincia di Trento.	• partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento • partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	• i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo • i disoccupati di lungo periodo • le persone inattive • le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione • i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi • le persone di età inferiore a 25 anni • le persone di età superiore a 54 anni • le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattive e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione • i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) • i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) • i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) • i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) • i partecipanti con disabilità • le altre persone svantaggiate • i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa • le persone provenienti da zone rurali • numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative • numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro • numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento

Asse	RA	Lista dei principali indicatori di risultato previsti	Lista dei principali indicatori di realizzazione previsti
			• numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)
Asse 6 Assistenza tecnica	/	/	N. di progetti di assistenza tecnica

24A05081

DELIBERA 9 luglio 2024.

Regione Campania – Assegnazione in anticipazione alla programmazione di cui all'articolo 1, comma 178, lett. *d)*, della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. (FSC 2021-2027), ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 60 del 2024 e dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024, per il completamento degli interventi finanziati dal Por Fesr Campania 2014-2020 e non ultimati. (Delibera n. 42/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 138 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 che dispone tra l'altro, che gli Stati membri trasmettono entro il termine del 15 febbraio 2025, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, paragrafo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»), i documenti di chiusura per il periodo contabile finale dei programmi operativi;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che modificando, tra l'altro, l'art. 138 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, differisce il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il periodo contabile finale al 15 febbraio 2026;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 8578 del 1° dicembre 2015 che approva il programma FESR 2014-2020 della Regione Campania;

Visti gli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 474/01);

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera *b)*, della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli

stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 recante disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che prevede che, nelle more della definizione degli accordi per la coesione, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati accordi per la coesione; e stabilisce, altresì, che:

l'assegnazione può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione;

la delibera del CIPESS adottata definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

l'assegnazione disposta è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti, tra l'altro, al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione (lettera *b)*);

Viste, infine, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024, ove si prevede che:

il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, n. 1), della legge n. 178 del 2020 (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 60 del 2024);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti; inoltre l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 dell'art. 10 (art. 10, comma 3, decreto-legge n. 60 del 2024);

in relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa (art. 10, comma 4, decreto-legge n. 60 del 2024);

Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 60 del 2024 che, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023;

Visto, infine, il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione» e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che stabilisce che, con delibera del CIPESS, da adottare per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 60 del 2024, è assegnato alla Regione Campania un importo, fino alla somma complessiva di 388.557.000 euro, di cui fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e fino a 291.417.750 euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per la medesima regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, per il completamento di investimenti già finanziati con le risorse del programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01);

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 582.186.243,46 euro a favore della Regione Campania;

Vista la citata delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Campania un importo lordo di 6.569.722.029,63 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, comprensivo delle anticipazioni pari a 582.186.243,46 euro assegnate con delibera CIPESS n. 79 del 2021 come rideterminata dalla delibera n. 16 del 2023, nonché delle risorse, pari a 1.218 milioni di euro, di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 60 del 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 6360-A del 20 giugno 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 6967-A del 5 luglio 2024, concernente la proposta di assegnazione in favore della Regione Campania di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 388.556.713,19 euro, in anticipazione sulla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni per il completamento di interventi POR non ultimati del ciclo di programmazione 2014-2020 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024;

Considerato che la richiamata nota informativa evidenzia l'urgenza, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo per la coesione tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Campania, di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi del POR FESR Campania 2014-2020 non completati entro il termine ultimo previsto dai regolamenti comunitari per l'ammissibilità della spesa, procedendo — anche in coerenza con quanto successivamente previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 — all'assegnazione in anticipazione di risorse FSC 2021-2027 alla medesima regione, al fine di consentire la prosecuzione delle operazioni in corso, evitare la revoca delle spese certificate alla Commissione europea e, non ultimo, garantire in via generale il conseguimento degli obiettivi del POR FESR Campania 2014-2020;

Tenuto conto che nell'ambito dell'istruttoria in corso riferita alla definizione del predetto accordo, è stato preliminarmente individuato e condiviso tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e l'Amministrazione regionale della Campania, l'elenco degli interventi del POR FESR 2014-2020 da completare ai sensi degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 474/01);

Tenuto conto che l'istruttoria di merito riferita, in particolare, ai c.d. «completamenti» del POR FESR Campania 2014-2020, avvenuta attraverso interlocuzioni con le amministrazioni comunali del territorio beneficiarie degli interventi e con l'Autorità di gestione del POR FESR Campania 2014-2020, si è conclusa, con l'individuazione di 555 operazioni per le quali, in ragione del venire meno della copertura inizialmente prevista dal POR FESR Campania 2014-2020 per decorrenza del termine ultimo di ammissibilità della spesa, si è rilevato un fabbisogno finanziario complessivo pari a 388.556.713,19 euro;

Considerato che negli allegati finanziari alla proposta, come integrata con nota acquisita al prot. DIPE n. 6967-A del 5 luglio 2024, è data evidenza dell'elenco degli interventi del POR FESR 20214-2020 da completare con il relativo cronoprogramma di procedurale e il corrispondente fabbisogno finanziario, complessivamente pari a 388.556.713,19 euro;

Tenuto conto, inoltre, che l'assegnazione delle risorse oggetto della presente delibera è finalizzata all'ultimazione degli interventi del POR FESR Campania 2014-2020 per cui, ai sensi degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 474/01), è ammessa la possibilità di comprovarne il completamento sino al termine finale di presentazione di documenti contabili di cui all'art. 138 del regolamento (UE) 1303/2013, differito dal regolamento (UE) 2024/795 alla data del 15 febbraio 2026;

Considerato che la proposta di assegnazione è stata sottoposta alla Cabina di regia FSC, di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 12 giugno 2024 e conclusa in data 18 giugno 2024, in esito alla quale è stata rideterminata l'imputazione finanziaria delle risorse FSC 2021-2027 alle sole annualità 2024 e 2025;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. n. 7106 del 9 luglio 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Assegnazione in anticipazione alla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni (FSC 2021-2027), ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024, per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimati.

1.1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 60 del 2024 e in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, sentita la Cabina di regia FSC, si dispone in favore della Regione Campania l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 388.556.713,19 euro, in anticipazione sulla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni per il completamento degli interventi del POR FESR della Regione Campania non ultimati del ciclo di programmazione 2014-2020. In allegato alla delibera è riportato l'elenco degli interventi del POR FESR della Regione Campania non ultimati oggetto della presente assegnazione.

1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Campania di risorse FSC 2021-2027, pari a 388.556.713,19 euro, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

valori in euro

Totale	2024	2025
388.556.713,19	97.139.178,30	291.417.534,89

2. Modalità di trasferimento delle risorse FSC 2021-2027.

2.1. Con riferimento alle modalità di trasferimento, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite, su richiesta dell'amministrazione assegnataria, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

2.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3. Monitoraggio.

3.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2. In sede di monitoraggio, saranno aggiornate le informazioni inerenti alle fonti di finanziamento degli interventi diverse da FSC 2021-2027.

4. Disposizioni finali.

4.1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, nell'Accordo per la coesione, da definirsi ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, sarà data evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate in anticipazione ai sensi della presente delibera.

4.2. La Regione Campania, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

4.3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché dalla presente delibera, le risorse del FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

4.4. Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento. Il Dipartimento per le politiche di coesione procederà, congiuntamente alla Regione Campania, alla verifica degli interventi oggetto di anticipazione al fine di assicurare la loro conformità al vincolo di destinazione a spese di investimento in coerenza con la natura in conto capitale del Fondo sviluppo e coesione. Il trasferimento delle risorse assegnate ai predetti interventi è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

4.5. Si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione.

4.6. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC 2021-2027, la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1266

ALLEGATO

Allegato_Elenco degli interventi del POR FESR della regione Campania non ultimati oggetto di assegnazione, in anticipazione, di risorse FSC 2021-2027

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
Regione Campania	B81C17000050007	CNOS - Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo	251.100,00 €
Regione Campania	B61G17000190007	CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology	648.774,00 €
Regione Campania	B61C17000080007	PREMIO - PRECISION MEDICINE INFRASTRUCTURE FOR ONCOLOGY	224.550,00 €
Regione Campania	B41C17000080007	GENOMA E SALUTE - REGIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR DIAGNOSTIC FOR TRASLATIONAL HEALTH	292.500,00 €
Regione Campania	B33D18000140007	CARDITELLO 4.0 - ITALDATA SPA	66.057,26 €
Regione Campania	B13D18000120007	x - AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE SRL - CAMPANIA TERRA DEL BUONO	113.667,61 €
Regione Campania	B83D18000130007	OCP - METODA SPA - CAMPANIA TERRA DEL BUONO	77.169,92 €
Regione Campania	B62C18000450007	ECO VALUE SRLS	11.150,78 €
Regione Campania	B32C18000340007	Sviluppo di soluzioni ecosostenibili a beneficio del confort del guidatore - LEONARDO	252.296,71 €
Regione Campania	B32C18000280007	Sistema Intelligente per l'ottimizzazione delle infrastrutture di parcheggio e ricarica, e il supporto alla guida virtuosa" SENECA	194.285,17 €
Regione Campania	B32C18000330007	ANTIFANE "Smart monitoring for Infrastructure & environment"	565.362,86 €
Regione Campania	B32C18000270007	Sistema di security road per L'individuazione di zone di alert per il manto stradale e rotte di collisione - TALETE	294.717,38 €
Regione Campania	B32C18000260007	Soluzioni intelligenti per la sicurezza delle strade - SOCRATE	385.902,95 €
Regione Campania	B32C18000290007	Sviluppo di soluzioni smart per la gestione della mobilità in ambito urbano - VIRGILIO	363.410,72 €
Regione Campania	B33D18000140007	CARDITELLO 4.0 - ITALDATA SPA	374.324,44 €
Regione Campania	B13D18000120007	ECONUTRAPREVENTION - AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE SRL - CAMPANIA TERRA DEL BUONO	644.116,44 €
Regione Campania	B83D18000130007	OCP - METODA SPA - CAMPANIA TERRA DEL BUONO	437.296,19 €
Regione Campania	B32C18000210007	"F-MOBILITY: VERSO VEICOLI FULL ELECTRIC A MINIMA VDE: UN NUOVO APPROCCIO REAL WORLD BASED"	309.582,21 €
Regione Campania	B32C18000250007	H-MOBILITY: HYBRID TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS FOR LIGHT AND EFFICIENT VEHICLES	237.197,74 €
Regione Campania	B32C18000200005	A Mobility: Technologies for Autonomous Vehicles	762.488,85 €
Regione Campania	B32C18000240007	C-MOBILITY: TECHNOLOGIES FOR CONNECTED VEHICLES	892.067,05 €
Regione Campania	B32C18000230007	E-MOBILITY: ENERGY SYSTEMS, POWER ELECTRONICS AND DRIVES FOR ELECTRIC VEHICLES	940.986,72 €
Regione Campania	B32C18000190007	P-MOBILITY: PLATFORM ITC FOR THE AUTONOMOUS AND CONNECTED VEHICLES	891.314,19 €
Regione Campania	B63D18000280007	GRISIS - Gestione dei Rischi e Sicurezza delle Infrastrutture a Scala Regionale	3.334.140,00 €
Regione Campania	B63D18000290007	PROSIT - PROgettare in SostenibilITà qualificazione e digitalizzazione in edilizia	4.070.232,00 €
Regione Campania	B63D18000370007	RIPA - PAUN Rete Intelligente dei Parchi Archeologici	3.805.175,25 €
Regione Campania	B63D18000360007	REMIAM OPS - OPERE PARLANTI SHOW	3.688.946,51 €
BIOGEM IRGS ISTITUTO DI RICERCHE GENETICHE	E94I20000420002	Covid-19 oltre i tamponi:nuovi strumenti per il monitoraggio dell'epidemia e dell'immunità	180.000,00 €
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale del Mez	C75J20000060002	Studio di Sorveglianza Sanitaria del virus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia da COVID-19 nella popolazione ad alto rischio o esposta a contatto diretto con pazienti positivi	630.000,00 €
Fondazione Ebris,Università degli studi di Salerno	G58D20000240002	Fase 2, Studio Multicentrico Aperto per Determinare la Sicurezza, Tollerabilità ed Efficacia della Larazotide Acetato per l'uso Urgente in Pazienti Anziani A Rischio per la Prevenzione di Danno Acuto Polmonare (ALI) e la Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS) Associate a Infezione da COVID-19	264.667,64 €
FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLS	H64I20000310002	Rapid prototyping 4 COVID-19	40.726,89 €
Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania	E69E20000430009	"RESPIRA" pRoduzionE di reSPiratori Innovativa per l'emeRgenza sAnitaria	56.506,33 €
Bio Check up srl,Synlab S.D.N. S.p.A.	D54I20001410002	Protocolli TC del torace a bassissima dose e tecniche di intelligenza artificiale per la diagnosi precoce e quantificazione della malattia da COVID-19	116.327,17 €
So.Re.Sa. S.p.A.	G29B22000290006	Piattaforma Open Innovation	47.489,88 €
Regione Campania	B21F18000220009	ARCCA	372.438,17 €
Regione Campania	B62C18000450007	ECO VALUE SRLS	74.624,42 €
Regione Campania	B81C17000050007	CNOS - Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo	82.471,65 €
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta	G24E23000160006	Potenziamento delle attrezzature sanitarie per incrementare le attività prestazionali ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, l'efficientamento della rete oncologica e il raggiungimento degli obiettivi della dgrc 210/2022_RETE ONCOLOGICA	768.806,80 €
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta	G24E23000150006	Rafforzare la capacità di risposta dell'aorn, a seguito della crisi pandemica, nell'ambito delle del ssr mediante il potenziamento di tecnologie di alta fascia__ RETI IMA E ICTUS	1.804.678,92 €
ASL NAPOLI 2 NORD	G74E23000020002	Progetto potenzamento attività di ELEZIONE	2.406.381,80 €
AOU FEDERICO II	C69I23000380001	Potenziamento delle misure per fronteggiare una nuova pandemia e rafforzamento dei livelli assistenziali per il post Covid	7.037.629,91 €
AOU FEDERICO II	C69I23000610006	Potenziamento delle misure per fronteggiare una nuova pandemia e rafforzamento dei livelli assistenziali per il post Covid (operazione già avviata ai sensi art. 65 parag 6 del Reg. UE 1303/2013)	1.875.318,43 €
ASL BENEVENTO	H24E23000050006	Piano operativo liste d'attesa ASL Benevento	3.170.568,17 €
ASL AVELLINO	H19I23000180008	Potenziamento del parco tecnologico delle apparecchiature ASL Avellino da destinare ad attività sanitarie correlate e conseguenti agli effetti dell'emergenza epidemiologica sullo stato di salute generale della popolazione	3.137.252,01 €
AORN OSPEDALE DEI COLLI	H67H22001020001	Lavori di riqualificazione igienico-funzionale dell'U.O.C. infezioni sistemiche e dell'immunodepresso dell'Ospedale D. Cotugno di Napoli	272.216,07 €
OI CASORIA	J75F20000020002	Sostegno alle imprese nell'area centrale storica	200.000,00 €
OI CASORIA	J71B20000230002	Efficientamento energetico e rete informativa smart per le zone contigue all'area centrale storica	14.358,71 €
OI BATTIPAGLIA	B21C19000040006	Riqualificazione illuminazione pubblica relativa al territorio comunale della Città di Battipaglia (Sa). Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica (lavori complementari)	365.083,51 €
OI CASERTA	D22I19000490004	Riduzione consumi energetici rete pubblica illuminazione	188.490,89 €
OI MARANO DI NAPOLI	G75B20000080006	Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e videosorveglianza	35.031,35 €
OI PORTICI	J76G19000150006	Smart City: Adozione di soluzioni per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica (sostituzione con tecnologia a led) e pali intelligenti	366.637,80 €
OI SCAFATI	G86G20000990008	Riqualificazione ecosostenibile della pubblica illuminazione	263.251,84 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J14E16000420005	Promozione digitale e funzionale del Patrimonio Culturale Pubblico - spazi aggregativi annessi a Piazza Municipio	8.905,91 €
OI CASERTA	D24I19002280004	Realizzazione di una rete digitale di promozione dell'offerta turistica basata su un programma loyalty abilitato da nuove tecnologie	82.536,41 €
OI CASORIA	J72F20000880002	Consolidamento e restauro del complesso della Chiesa del Carmine di Piazza Cirillo per la creazione del Polo del turismo religioso	262.558,74 €
OI CASTELLAMMARE DI STABIA	E82I19000060006	Sistemazione del viale di accesso alla Reggia del Quisisana - Viale Ippocastani	1.215.783,93 €
OI CAVA DE' TIRRENI	J72I19000070006	Realizzazione di un Sistema culturale integrato di Cava de' Tirreni: Potenziamento delle attrezzature e dei servizi tecnologici nei locali dell'Ex Eca e del Complesso del Monastero di S. Giovanni	11.657,59 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G97H20001050006	RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICA E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AI FINI TURISTICI	5.442,27 €
OI PORTICI	J75G20000010002	Promozione e valorizzazione del complesso monumentale di San Pasquale Baylon	247.035,10 €
OI TORRE DEL GRECO	J52I19000350006	Allestimento del museo virtuale del Corallo e del Cammeo (ex orfanotrofio SS.Trinità)	154.634,33 €
OI AVELLINO	G33G18000200006	Centro di promozione culturale: Casa di "Victor Hugo" (LAVORI)	1.151.097,14 €
OI AVELLINO	G37B18000090006	Sistema integrato di accesso turistico alla SMART City: asse storico Corso Umberto I - via F. Tedesco - Largo S. Spirito - Porta EST della Città di Avellino	175.828,54 €
OI BENEVENTO	J85C19000180006	I PERCORSI DELLA STORIA: IL FRONT- OFFICE TURISTICO. Riqualificazione di un'area attrezzata per info point e accoglienza turistica in Piazza Cardinal Pacca	215.644,27 €
OI CASERTA	D25C19000150004	Opere complementari al sistema integrato di recupero e valorizzazione del complesso monumentale del belvedere di san Leucio	313.641,16 €
OI CASERTA	D22C14000030009	Sistema integrato di recupero e valorizzazione del complesso monumentale del belvedere di san Leucio	595.070,44 €
OI CASERTA	D25C19000020002	Recupero e valorizzazione complesso ex cenobio Sant'Agostino (1° lotto)	1.621.364,79 €
OI CASERTA	D20A19000000002	Valorizzazione segnaletica turistica/culturale siti UNESCO	20.656,31 €
OI CASORIA	J79J20000100002	Realizzazione di una rete intelligente per la promozione del turismo religioso ed efficientamento energetico della via dei Santi	16.000,00 €
OI CAVA DE' TIRRENI	J75C19000010006	Realizzazione di un sistema culturale integrato di Cava de' Tirreni: Recupero e rifunzionalizzazione del Castello di sant'Auditore	25.000,00 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G99G20000010006	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM	128.918,36 €
OI AVELLINO	G31B21004470006	Istituto di Ricerca sulle devianze dello sviluppo e sulle disabilità dell'infanzia, e parco dell'infanzia	499.297,98 €
OI BATTIPAGLIA	B25E23014180006	Realizzazione del centro polifunzionale per servizi alla famiglia quartiere Belvedere	90.904,15 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J12F22000030004	COMPLETAMENTO AREA A SERVIZIO DEL "BABY'S GARDEN"	182.752,91 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J19G19000130006	"Baby's Garden" - Asilo Nido nell'area Ex Moneta - servizi educativi e di istruzione per la prima infanzia	37.322,13 €
OI CASERTA	D27H21002640009	Intervento di efficientamento della copertura plesso scolastico e. De Amicis	145.510,29 €
OI CASERTA	D25D19000110004	Progetto di riqualificazione energetica, efficientamento ed ottimizzazione funzionale dell'edificio sede della scuola materna v circolo - via Cilea	8.506,92 €
OI CASERTA	D21F18000100004	Adeguamento sismico, riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola infanzia Pollio – san benedetto	78.773,35 €
OI CASORIA	J71E20000150002	Realizzazione di una struttura socioeducativa per l'infanzia nell'immobile confiscato alla criminalità organizzata del quartiere Stella	46.665,31 €
OI CAVA DE' TIRRENI	J72F14000490007	Recupero complesso edilizio San Lorenzo denominato Ex Asilo di mendicità	450.000,00 €
OI MARANO DI NAPOLI	G71D20001270006	Riqualificazione ed efficientamento energetico Asilo Comunale piazza Dalla Chiesa	8.043,18 €
OI PORTICI	J72G19000740006	Realizzazione di una Ludoteca presso il II° Circolo Didattico di Portici	6.135,15 €
OI ACERRA	F34C18000320002	IL PALAZZO DELLE ETÀ: interventi di comunità per l'invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani	126.704,89 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J16D19000100002	Centro Sociale Anziani - Telemedicina e Telesoccorso con stazionamento Taxi Sociale	25.034,68 €
OI CASERTA	D21F19000110004	Servizi socio-sanitari di telemedicina progetto "ovunque salute"	110.969,29 €
OI CASORIA	J71E20000160002	Riqualificazione dell'edificio ex Tribunale per ospitare servizi socio-sanitari non ospedalieri	48.036,01 €
OI CAVA DE' TIRRENI	J72F14000490007	Recupero complesso edilizio San Lorenzo denominato Ex Asilo di mendicità	500.000,00 €
OI ACERRA	F33F19000010006	Centro Culturale M.A.C.E.: mestieri-arte-cultura-eventi	439.760,52 €
OI AFRAGOLA	B49D12000050006	Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Grande prato alberato ed i luoghi dello svago	5.182.557,95 €
OI AVELLINO	G33I18000120002	Antica Dogana: Centro servizi per i giovani	3.760.114,83 €
OI BATTIPAGLIA	B22H23003830006	Rigenerazione e ristrutturazione delle aree destinate alle attività sportive dello stadio Luigi pastena per l'animazione sociale e sportiva	25.848,41 €
OI BATTIPAGLIA	B28E18000090002	Realizzazione delle palestre dell'Istituto statale comprensivo Fiorentino di via De Gasperi	693.548,35 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J19J19000190003	COMPLETAMENTO MUSA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CONNESSIONE AREA TARGET - VIA BENEVENTO	38.289,32 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J15D19000050006	Parco Viviani, spazio per la crescita e lo sviluppo urbano	384.630,05 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J15C19000070003	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI E POLIVALENTI ecupero e riqualificazione di spazi aggregativi e polivalenti alla via Verdi f. 8 part. 209	61.693,36 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J16E19000090002	"CENTRO DIURNO E SPORTIVO COMUNALE PER DISABILI" RIUSO BENI CONFISCATI VIA DONIZETTI Stralcio funzionale 1	23.324,01 €
OI CASALNUOVO DI NAPOLI	J19G19000120002	Coworking Lancellotti: gestione e valorizzazione compendio	34.710,06 €
OI CASERTA	D23B19000080009	Riqualificazione area attrezzata sita alla via Cilea p.co cerasole in Caserta "campo di playground, giochi inclusivi ed elementi di arredo urbano"	271.118,27 €
OI CASERTA	D23H19000760004	Riqualificazione area a verde attrezzata ex campo sportivo fraz. San clemente in Caserta	370.282,25 €
OI CASERTA	D25D19000130004	Realizzazione di un playground con Centro ricreativo polivalente in Briano di Caserta	203.359,76 €
OI CASERTA	D23J19000220004	Realizzazione di un playground in San Benedetto	74.563,64 €
OI CASERTA	D29G19000520004	Realizzazione Urban Center della città di Caserta	102.492,02 €
OI CASERTA	D25D19000120004	Riqualificazione campi Nike - playground "Emanuele gallicola" e giochi inclusivi alla via g.m. bosco	108.854,89 €
OI CASERTA	D29H19000490004	Riqualificazione area attrezzata sita alla via francesco de renzis - via croce fraz. Casolla in "campo di playground, giochi inclusivi ed elementi di arredo urbano"	18.551,21 €
OI CASORIA	J72F20000890002	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'antico edificio comunale di Piazza Cirillo per la realizzazione del centro per la creatività giovanile	700.000,00 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
OI CASORIA	J77B22000320002	Riqualificazione dell'area militare dismessa - realizzazione di un parco urbano	195.881,62 €
OI CASORIA	J79J20000110002	Centro per lo studio e l'incremento della biodiversità nell'edificio del Parco ex Aeronautica di via Michelangelo	387.534,56 €
OI CASTELLAMMARE DI STABIA	E82I19000080006	Villa Gabola - Realizzazione di un centro di aggragazione giovanile -- ART FACTORY	2.771.892,79 €
OI CAVA DE' TIRRENI	J77H11001930006	Parco Urbano Corso Principe Amedeo	648.599,08 €
OI CAVA DE' TIRRENI	J76G16000000004	Completamento aree esterne palaeventi	47.905,60 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G93J20000030006	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE "EX VILLA ZAGARIA" DA DESTINARE A SPAZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CULTURALE CON GIOCHI	49.281,95 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G99G20000000006	LAVORI DI RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO I CIRCOLO DIDATTICO IN PIAZZA GRAMSCI E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND	49.901,69 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G91B20000350006	RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE	277.167,43 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G93B20000010006	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 5 PLAYGROUND	80.466,45 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G96E20000020006	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO	16.137,10 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G94H20000430006	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN ZONA VIA PIGNA	108.466,13 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G97B20001400006	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI IN PROSSIMITA' DEL IV CIRCOLO DIDATTICO IN VIA RIPUARIA	27.004,95 €
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G97B20001410006	REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE LA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA EPITAFFIO	67.061,25 €
OI MARANO DI NAPOLI	G74G20000150006	Riqualificazione immobile confiscato comparto Cesina per Centro di Accoglienza soggetti affetti da autismo	10.199,65 €
OI MARANO DI NAPOLI	G74H20000910006	Polo del riuso	6.685,91 €
OI PORTICI	J75C19000090006	Riqualificazione e recupero ex Fagianeria Reale	753.744,10 €
OI SALERNO	I51H20000000006	Riqualificazione del Parco Mercatello	981.415,66 €
OI SCAFATI	G89H19000370006	Rifunzionalizzazione e messa in sicurezza degli spazi aggregativi in Villa Comunale	103.584,19 €
OI SCAFATI	G87H13001650006	Centro sociale per ragazzi a Mariconda	300.138,60 €
Regione Campania	B26C18000450009	INFRASTRUTTURA ABILITANTE AI SERVIZI EVOLUTI DI RETE	224.595,90 €
Regione Campania	B66F22000260009	Security Operation Center (SOC)	10.337,97 €
Regione Campania	B61F22000210009	Sinfonia – Digitalizzazione dei processi amministrativi integrati per la gestione delle Risorse Umane, del Patrimonio e della Contabilità dell'Ente Regione Campania	366.000,00 €
ASL NAPOLI 2	G74E23000150002	Gestione informatizzata dei consensi in medicina	988.200,00 €
AORN Cardarelli	F69I23000440002	Digitalizzazione di Cartelle Cliniche con certificazione di processo	3.132.460,22 €
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di	C29B23000040006	Digitalizzazione Cartelle Cliniche	1.166.152,86 €
ASL CASERTA	C29B23000050006	Digitalizzazione di Cartelle Cliniche, classificazione Cartelle Cliniche ex Manicomio Aversa, digitalizzazione di Fascicoli Personale ai fini della sorveglianza sanitaria e gestione digitalizzata delle istanze di abbattimento di bovini affetti da Brucellosi	4.421.187,95 €
FEDERICO II	C69B23000130006	Incremento delle performance sanitarie e sicurezza informatica del dato sanitario	1.372.218,55 €
MOSCATI	C39E23000400002	Digitalizzazione cartelle cliniche	486.397,73 €
RUGGI	J51B21005710007	Digitalizzazione fascicoli del personale	1.610.855,15 €
SANTOBONO	H66G23000200008	DIGISAN - Gestione documentale cartella clinica AORN Santobono Pausilipon	323.747,15 €
SANTOBONO	H66G23000230008	SORSA- Fascicolo del Personale ai fini della Sorveglianza Sanitaria	856.440,00 €
PASCALE	H64E23000180002	Digitalizzazione cartelle cliniche	1.688.561,28 €
PASCALE	H64E23000190002	Digitalizzazione consensi	1.215.481,50 €
Regione Campania	B21I18000310009	SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE MOVE TO CLOUD - ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA	543.914,90 €
Regione Campania	B21D17000050009	OPEN DATA Campania	11.000,00 €
Regione Campania	B21F18000270009	SI-PRB CAMPANIA (SISTEMA INFORMATIVO PIANO REGIONALE DI BONIFICA CAMPANIA)	3.678,39 €
Regione Campania	B29J16002700009	Videosorveglianza mediante impianti fissi (sub azione 2.1)	2.127,50 €
ACaMIR	B21G18000020009	PROGETTO I. TER MOBILITY (INTEGRAZIONE CON L'INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM)	3.312,71 €
Regione Campania	B21B21003700009	ARCCA DIA	134.153,06 €
Regione Campania	B21F18000220009	ARCCA	498.361,81 €
Regione Campania	B21B21005720009	APPLICAZIONI DI DIGITAL TRANSFORMATION	376.418,78 €
Regione Campania	B21B21005780009	Evoluzione Portale Istituzionale	71.833,71 €
Regione Campania	C61G18000460006	Biblio_ARCCA	1.042.857,71 €
Regione Campania	B61B21004130006	LE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA	90.245,95 €
I.C. SALERNO VICINANZA	F51B20000660008	CambiaMenti Digitali: NOVAMENTIS	108.000,00 €
IPC DON GEREMIA PISCOPO	J79J21000760002	CambiaMenti Digitali: ATTIV@MENTI	107.937,90 €
SCUOLA MEDIA STATALE RITA LEVI MONTALCINI	H49J21000510002	CambiaMenti Digitali: digitalMENTE	107.715,60 €
ISIS G. TASSINARI	F89J20001280002	CambiaMenti Digitali: TUTTI IN RETE	107.885,70 €
I.S.I.S. ARCHIMEDE	E69J19000750008	CambiaMenti Digitali: TERRITORI CONNESSI	107.861,40 €
LICEO STATALE ELIO VITTORINI	H69J21000650006	CambiaMenti Digitali: CONNESSIONE SCUOL@	107.955,00 €
I.C. AUTONOMIA 82	H19J20000950002	CambiaMenti Digitali: MENTI IN RETE	107.971,20 €
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASANOVA CO	F63D21002220006	CambiaMenti Digitali: PRO-MUOVIAMOCI!	105.957,00 €
IC GIOVANNI PAOLO II	F19J19000560006	CambiaMenti Digitali: MENTI ATTIVE	108.000,00 €
ISIS GIOVANNI XXIII	F59J20000970002	CambiaMenti Digitali: FolleMente affamati di tecnologia	108.000,00 €
IC FALCONE CATULLO	F59J20001000002	CambiaMenti Digitali: DID@TTICA SENZA CONFINI	98.688,60 €
ISTITUTO COMPRENSIVO PROCIDA	G99J20001030002	CambiaMenti Digitali: L'OND@pec.istruzione.itDIGITALE TRA TERRA E MARE	105.957,00 €
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIUS	B63D20002590002	CambiaMenti Digitali: FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB	99.954,00 €
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINA	F79J21000950002	CambiaMenti Digitali: TIME FOR CHANGE	108.000,00 €
ISIS VITTORIO VENETO NAPOLI	J68I20000150002	CambiaMenti Digitali: V.I.S. VENETO INNOVATION SAILS - Le vele delle innovazioni	99.953,10 €
LICEO STATALE F.DE SANCTIS	C49J21019550007	CambiaMenti Digitali: SALERNO SMART CITY	108.000,00 €
IC VOLINO -CROCE - ARCOLEO	I69J21000500002	CambiaMenti Digitali: OLTRE LA RETE	107.996,40 €
I.S.S. MANLIO ROSSI DORIA	B93D19000360002	CambiaMenti Digitali: INNOVAZIONE DIGITALE	98.098,20 €
IC PIER DELLE VIGNE	G86G21000090002	CambiaMenti Digitali: IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES	107.994,60 €
LICEO SCIENTIFICO STATALE N. CORTESE	G19J21001140002	CambiamentiDigitali: Cittadini Digitali	104.615,10 €
I.C. DON LORENZO MILANI	F23D21002280006	CambiamentiDigitali: Una Port@ sul Mondo	105.840,00 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. M. DE CARLO	J93D20001180006	CambiamentiDigitali: Frontiere Digit@li	107.986,50 €
I.T.I.S. A. VOLTA	G63D21002700006	CambiamentiDigitali: InnovAzioni Digitali	108.000,00 €
IIS ENZO FERRARI	H83D21001430008	CambiamentiDigitali: Innovation School Network	105.300,00 €
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO SAC	B93D21005430002	CambiamentiDigitali: Cambiamo Insieme	107.795,70 €
ITI AUGUSTO RIGHI	H69J19000770006	CambiamentiDigitali: Campinrete - l'area flegrea tra realtà immersiva e innovazione digitale	104.463,90 €
IPSEOA CAVALCANTI	G69J21006570007	CambiamentiDigitali: Scuole Connesse per una Didattica efficace	108.000,00 €
Università di Napoli Federico II	E69I17000130002	Realizzazione I fase Progetto "FEDERICA Web - Learning"	1.399.955,00 €
	B79J21004080007	DGR 354/2018 - POR FESR 2014/2020 - Asse 3 - Obiettivo Tematico 3 - Priorita' di investimento 3b - Obiettivo Specifico 3.2 - Linea di Azione 3.2.1 - Riprogrammazione e iscrizione risorse	379.809,77 €
	B27I20000000009	Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti	2.000.000,00 €
Ente capofila: Comunità Montana Vallo di Diano	D89F18000610006	Poli della Memoria	558.482,49 €
ALICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B69J21004130009	SPIEGATE LE VELE- ALICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	90.000,00 €
INTESA SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SO	B89J20002060009	INTESA SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- Emozionati dal Raggio di Luna	90.000,00 €
PASCALE	H64E23000200002	Digitalizzazione fascicolo del personale	999.038,25 €
Comune di Pietrelcina	G77B18000080008	Lavori di risparmio energetico edificio comunale al viale Cappuccini destinato all'accoglienza turistico religiosa con efficientamento energetico dei percorsi turistici principali	536.610,25 €
Comune di Montesano sulla Marcellana	H13F18000080002	Riqualificazione energetica degli alloggi comunali in via Roma	88.317,58 €
Comune di Venticano	H36I18000070009	Efficientamento energetico piscina comunale	75.518,85 €
Comune di Polla	E47J18000150002	Lavori di efficientamento energetico fabbricato comunale sito in piazza ritorto	48.385,94 €
Comune di Molinara	I57J18000610002	Lavori di efficientamento energetico e di adeguamento funzionale degli edifici di proprietà comunale 1° stralcio.	78.550,38 €
Comune di Siano	F47J18000120002	Efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria della sede comunale di P.zza Alcide de Gasperi	60.000,00 €
Comune di San Cipriano Picentino	G76I18000490002	Efficientamento energetico casa comunale	29.575,75 €
Comune di Contursi Terme	F77H18001660006	Interventi di efficientamento energetico della Casa Comunale	597.602,57 €
Comune di Calabritto	G97B18000100002	Ristrutturazione ed adeguamento di un centro polifunzionale per i soggetti deboli a rischio emarginazione	101.944,80 €
Comune di Boscoreale	J15I17000010002	lavori di efficientamento energetico municipio	79.024,26 €
Comune di Torre Annunziata	G42E18000080002	progetto esecutivo cantierabile di efficientamento energetico da realizzarsi attraverso sistemi intelligenti di controllo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici...	569.319,88 €
Comune di Agerola	D52J18000130002	Riqualificazione energetica e funzionale dell'edifico "Camillo Villani",attuale sede del Municipio di Agerola	1.303.494,19 €
Comune di Avella	J26C18000160002	"Intervento di efficientamento dell'ex edificio scolastico sito in Piazza Convento"	858.078,43 €
Comune di Caserta	D21H18000120004	Efficientamento energetico del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio	1.124.484,58 €
Comune di Bellona	C56I18000060002	"Efficientamento energetico della casa comunale"	1.223.116,82 €
Comune di Lioni	H35J18000110002	"Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica - ambientale degli edifici residenziali ex Villaggio la Stampa"	2.746.027,49 €
Comune di Quarto	G27C18000070006	"Interventi di risanamento e riqualificazione energetica dei complessi immobiliari al Rione 219 - I lotto"	10.662,37 €
Comune di Santomenna	G28I18000620006	"Efficientamento energetico casa comunale"	10.410,00 €
Comune di San Mango sul Calore	D57J18000280006	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	1.132.772,69 €
Agenzia Campana per L'Edilizia Residenziale (IACP I	F67C18000070005	Riqualificazione energetica di fabbricati di proprietà dello IACP di Benevento siti nel Comune di BENEVENTO	2.070.000,00 €
Comune di Piedimonte Matese	D16I18000140008	"Ristrutturazione dell'edificio ex sede della Sezione Distaccata del Tribunale di Santa Maria C.V., sito in Piazza V. Cappello" -	981.142,98 €
Comune di Presenzano	B96I18031580002	"RIDUZIONE DEI CONSUMI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA COMUNALE"	79.753,81 €
Comune di Pollena Trocchia	I47J18000390002	Lavori di Efficientamento energetico e riqualificazione della Casa comunale"	338.636,35 €
Comune di Petina	J18H18000330008	"Lavori di risparmio ed efficientamento energetico della Casa Comunale"	81.573,53 €
Comune di Avellino	G37J18000130002	Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico del Palazzo di Città	2.920.583,98 €
Comune di Castel di Sasso	D41H13000540008	Efficientamento energetico dell'edificio destinato a casa albergo per anziani, sito in via F.S. Campagnano, frazione Cisterna.	60.686,61 €
Comune di Carinola	I67B18000120002	"PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE DI CARINOLA"	1.398.762,43 €
Comune di Campora	D27D18001650002	Progetto per l'adeguamento del centro di aggregazione comunale in Campora. Interventi di efficientamento energetico	16.798,35 €
Comune di Volla	C16J16000630002	Lavori di Efficientamento energetico e riqualificazione della Casa comunale	851.547,66 €
Comune di Aquilonia	H82I19000140006	Efficiantamento energetico dell'edificio comunale adibito a museo etnografico "B. Tartaglia"	29.055,56 €
Arma dei Carabinieri	D66G17000500006	Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Caserma "Caretto"	12.598.607,53 €
Provincia di Avellino	F35H16000000002	Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)"	153.686,49 €
Provincia di Avellino	F95J18000210002	Lavori di riqualificazione energetica e completamento funzionale della ex Caserma dei Carabinieri di Ariano	274.905,32 €
COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA)	C36J18000100001	Interventi di efficientamento energetico casa comunale di Moio della Civitella	222.439,24 €
COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)	G58J18000010006	Lavori di risparmio ed efficientamento della casa comunale	121.037,74 €
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)	D74J23000450002	Progetto di adeguamento impiantistico servizi di riscaldamento e di illuminazione della caa comunale	12.876,67 €
COMUNE DI ACERNO (SA)	C72C23000070006	Approvazione lotto esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relamping mediante tecnologia led	71.187,48 €
COMUNE DI CUCCARO VETERE (SA)	H12C23000040002	Lavori di efficientamento energetico del comune di Cuccaro Vetere attraverso la produzione di energia rinnovabile	321.464,75 €
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)	I94J15000000002	Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede comunale	18.176,03 €
COMUNE DI PERTOSA (SA)	I97B18000090002	Intervento di efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale 1° stralcio (sede municipale)	439.765,54 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)	B44H23000350002	Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico dei monumenti pubblici	241.575,30 €
COMUNE DI ORRIA (SA)	F14H23000340002	Lavori di efficientamento energetico della casa comunale	15.483,10 €
COMUNE DI MINORI (SA)	B24D23000950002	Lavori di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento energetico della casa comunale	240.300,00 €
COMUNE DI MINORI (SA)	B24H23000370002	Lavori di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento energetico del palazzo delle arti	234.000,00 €
COMUNE DI MONTEVERDE (AV)	C14H23000380002	Lavori per il risparmio ed efficientamento energetico della casa comunale	546.538,67 €
COMUNE DI CAMPORA (SA)	D24J22001440002	Lavori per il risparmio ed efficientamento energetico della casa comunale	440.765,23 €
COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)	E34D23000330006	Realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull'edificio comunale adibito a locale stazione dei carabinieri	83.216,48 €
COMUNE DI SPERONE (AV)	F89J22002450001	Riqualificazione energetica della casa comunale	545.007,70 €
Comune di Castelnuovo Cilento	F24B13000590006	Efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale. Realizzazione di impianti solar cooling e solari termici. Intervento sull'involucro dell'edificio e ristrutturazione e sostituzione degli impianti generali	22.881,32 €
Consorzio di Bonifica Sannio Alifano	F16J14000060002	Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della Sede del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di Piedimonte Matese (CE)	565.702,95 €
Comune di Montoro	B38F14000090006	Interventi di efficientamento energetico di edifici comunali	66.293,16 €
Comune di Piedimonte Matese	D17H13002260008	Ristrutturazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport. Interventi sull'involucro dell'edificio e realizzazione di impianti termici, elettrici e illuminazione	1.324.031,80 €
Comune di Rofrano	B71B13000470006	Interventi di efficientamento energetico e miglioramento delle prestazioni degli impianti dell'edificio sede del municipio di Rofrano	46.067,17 €
Comune di Serre	D24E13000670002	Realizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali	132.935,75 €
Comune di Vibonati	D97H14001010006	Intervento "Lavori di efficientamento energetico dell'immobile Casa Comunale"	128.774,04 €
Comune di Zungoli	B74E14001200006	Adeguamento degli edifici pubblici (Municipio – Caserma dei Carabinieri) finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed al raggiungimento di un adeguato confort termico	32.914,81 €
Consorzio di Bonifica Sannio Alifano	F16J14000060002	Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della Sede del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di Piedimonte Matese (CE)	107.263,58 €
Comune di Grottaminarda	G61B13000590002	Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale e della Scuola Media di Via De Gasperi mediante la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile a servizio degli stessi	1.815,26 €
Comune di Montoro	B38F14000090006	Interventi di efficientamento energetico di edifici comunali	3.531,36 €
Comune di Serre	D24E13000670002	Realizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali	110.430,57 €
Comune di Vibonati	D97H14001010006	Intervento "Lavori di efficientamento energetico dell'immobile Casa Comunale"	171,54 €
Comune di Zungoli	B74E14001200006	Adeguamento degli edifici pubblici (Municipio – Caserma dei Carabinieri) finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed al raggiungimento di un adeguato confort termico	8.393,40 €
COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	J28H18000180002	Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione di consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione	152.807,10 €
COMUNE DI APOLLOSA	J41E14001710002	Progetto di efficientamento energetico ed adeguamento normativo e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Apollosa (BN)	46.004,67 €
COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	G57G18000030002	Lavori di riqualificazione e valorizzazione del territorio - ammodernamento della pubblica illuminazione ai fini del risparmio energetico	98.057,40 €
COMUNE DI BELLOSGUARDO	B37B18000420002	Interventi di efficientamento energetico degli immobili e degli impianti comunali – Stralcio Efficientamento e Riqualificazione della rete di pubblica illuminazione	448.795,12 €
COMUNE DI CUCCARO VETERE	H17G18000080008	Riqualificazione impianto di pubblica illuminazione finalizzato alla riduzione dei consumi	404.560,49 €
COMUNE DI TOCCO CAUDIO	C38H18000050006	Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, di telecontrollo/telegestione energetica della rete di illuminazione pubblica	494.913,68 €
COMUNE DI BUCCINO	B54H17000270006	Riqualificazione energetica e messa a norma della pubblica illuminazione con bilancio energetico attivo	955.451,25 €
COMUNE DI CIRCELLO	G67G18000030008	Interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale	452.474,11 €
COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	G58H18000090002	Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Sicignano degli Alburni	236.852,76 €
COMUNE DI ANDRETTA	G73G17001020009	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica comunale - 1° stralcio	34.056,44 €
COMUNE DI GALLUCCIO	I15I18000290002	Interventi di risparmio energetico e telecontrollo dell'impianto di p.i. comunale	84.594,69 €
COMUNE DI MONTEFREDANE	H58H18000240002	Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione nel Comune di Montefredane	366.189,86 €
COMUNE DI POLLICA	C57G18000070009	Efficientamento e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione	195.205,93 €
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	F78H18000130002	Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione con adozione di tecnologie smart e per il risparmio energetico	1.725.414,65 €
COMUNE DI MONTEVERDE	C18H18000150006	Interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale	67.665,00 €
COMUNE DI ROCCAROMANA	H68H17000160002	Interventi di riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione comunale	732.336,88 €
COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	I98H18000120006	Lavori per l'efficientamento energetico e l'adeguamento alle norme di sicurezza elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione	810.548,72 €
COMUNE DI APICE	B37G18000080002	Adeguamento, potenziamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione	157.664,23 €
COMUNE DI ARPAISE	D67G18000170006	Efficientamento energetico "Riduzione dei consumi energetici Impianto pubblica illuminazione"	1.281.094,19 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
COMUNE DI MELITO IRPINO	I77G18000060006	Risparmio ed efficientamento energetico di beni pubblici comunali - 1° stralcio funzionale - illuminazione pubblica stradale	557.703,87 €
COMUNE DI CEPPALONI	E47G18000080008	Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione con tecnologia smart	119.847,43 €
COMUNE DI CASTELCIVITA	D97G18000410006	Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti, di telecontrollo/telegestione energetica della rete di illuminazione pubblica	10,98 €
COMUNE DI CUSANO MUTRI	D88H16000010008	Lavori di riqualificazione e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione con adozione di tecnologie smart e per il risparmio energetico del Comune di Cusano Mutri (BN)	50.047,58 €
COMUNE DI PUGLIANELLO	G18H18000110006	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto della pubblica illuminazione comunale	1.971,57 €
COMUNE DI ACERNO	C78H18000050006	Risparmio Energetico: ammodernamento impianto di pubblica illuminazione	403.489,65 €
COMUNE DI CASAL VELINO	B77G18000130008	Riduzione consumi energetici impianto di pubblica illuminazione	1.143.993,62 €
COMUNE DI ARIENZO	H28H18000150002	Interventi di riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica della rete di pubblica illuminazione comunale	1.618.464,97 €
COMUNE DI CASTELFRANCI	D98H15000000002	Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione	9.142,42 €
COMUNE DI BAIA E LATINA	J45I18000280007	Efficientamento energetico della pubblica illuminazione	4.852,89 €
COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	E57G18000040009	Soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici della rete di illuminazione pubblica	833.492,22 €
COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO	G38H18000110002	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento pubblica illuminazione 1 stralcio	716.954,83 €
COMUNE DI CENTOLA	B98H18011120002	Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione	9.100,00 €
COMUNE DI CERVINO	G82F18000040006	Lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione	366.518,81 €
COMUNE DI CIORLANO	I18H18000140002	Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune Capoluogo Ciorlano e frazione Torcino	162.090,93 €
COMUNE DI FAICCHIO	I28H18000110002	Lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale	146.954,89 €
COMUNE DI LETINO	E68H18000100009	Lavori di risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici dell'edilizia abitativa e pubblica illuminazione 1° stralcio efficientamento pubblica illuminazione con tecnologia smart	500.785,63 €
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS	D48H18000150002	Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Morra De Sanctis - primo stralcio funzionale	889.350,30 €
COMUNE DI FRANCOLISE	F78H18000140002	Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Francolise	593.611,73 €
COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO	I98H18000130002	Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica con corpi illuminanti a LED e con sistemi automatici di regolazione e telegestione energetica	584,37 €
COMUNE DI FRIGENTO	D36J18000050002	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale	32.918,29 €
COMUNE DI GIOIA SANNITICA	B37G18000100006	Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica con corpi illuminati a led e con sistemi automatici di regolazione e telegestione energetica	36.869,95 €
COMUNE DI LIMATOLA	F27G18000030002	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione	820.522,42 €
COMUNE DI NOCERA INFERIORE	J37G18000060006	Adozione di soluzioni tecnologiche per la rIduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione	1.390.183,80 €
COMUNE DI RAVISCANINA	C17G18000070006	Intervento di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione Comunale	820.505,50 €
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE	G43C18000100001	Lavori di Messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione comunale	3.102.958,98 €
COMUNE DI SAN MARCELLINO	E37G18000070002	Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico sull'impianto di pubblica illuminazione comunale	12.089,71 €
COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	I87G18000010006	Lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale	373.027,98 €
COMUNE DI SCAMPITELLA	B28H18010870006	Risparmio ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica stradale comunale	465.447,99 €
COMUNE DI TELESE TERME	I24H18000010006	Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	1.242.501,43 €
COMUNE DI TREVICO	D87B15000480002	Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione	835.425,73 €
COMUNE DI VALLATA	F15E18000180002	Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione (tecnologia SMART) – I Stralcio	288.622,67 €
COMUNE DI VILLAMAINA	I47G17000030006	Efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia smart 1° stralcio	191.954,06 €
COMUNE DI STIO (SA)	H72E23000140006	Efficientamento e messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione	1.285.422,61 €
COMUNE DI LAURINO (SA)	D49B19000060006	Adeguamento ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione di Laurino capoluogo IV stralcio funzionale di completamento	861.017,21 €
COMUNE DI META (NA)	E32E23000180006	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di Via C. Colombo, Via del Salvatore, Via G. Marconi	98.383,63 €
COMUNE DI CAIAZZO (CE)	B72E22044490002	Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale	850.408,50 €
COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA)	C38H18000080002	Efficientamento energetico riduzione consumi energetici impianto di pubblica illuminazione	108.175,41 €
COMUNE DI SALVITELLE (SA)	F61C19000170001	Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione	9.781,20 €
COMUNE DI POLLICA (SA)	C52E23000170002	Intervento di completamento dei lavori di efficientamento e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione nel comune di Pollica - Loc. Acciaroli e Pioppi	66.207,12 €
COMUNE DI AIELLO DEL SABATO (AV)	F51D23000020009	Efficientamento per la riduzione dei consumi energetici varie strade comunali	602.750,37 €
COMUNE DI SAN CIPRIANO DI AVERSA (CE)	J92E18000070006	Lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, di telecontrollo/telegestione energetica della rete di illuminazione pubblica, di gestione del flusso luminoso, di rilevamento dei guasti	1.228.935,56 €
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)	F64H23000210008	Intervento di riduzione dei consumi energetici attraverso l'efficientamento energetico della rete stradale di pubblica illuminazione	72.204,13 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)	H42E23000140006	Miglioramento della viabilità con contenimento del consumo energetico ed inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione	2.070.000,00 €
COMUNE DI TORTORELLA (SA)	J37G18000050002	Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti degli impianti di illuminazione pubblica	369.779,12 €
COMUNE DI NOVI VELIA (SA)	B58H18010590008	Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione	186.018,18 €
COMUNE DI OTTATI (SA)	D28F09000030006	Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento impianto di pubblica illuminazione - Stralcio funzionale	180.000,00 €
COMUNE DI QUARTO (NA)	G29J23000630002	Intervento diffuso di efficientamento energetico pubblica illuminazione esistente su strade comunali	865.491,48 €
COMUNE DI GIOI (SA)	D92E21000350002	Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione Gioi capoluogo e frazione Cardile per riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione	180.000,00 €
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA)	J68H18000330008	Progetto di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione	535.418,71 €
COMUNE DI PROCIDA (NA)	C92E23000170006	Riqualificazione ed adeguamento funzionale di beni pubblici – interventi sulla rete di pubblica illuminazione finalizzati al miglioramento paesaggistico ed al risparmio energetico (I° lotto)	245.113,87 €
COMUNE DI AGROPOLI (SA)	I84H23000140008	Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione - telecontrollo e telegestione del flusso luminoso	2.700.000,00 €
COMUNE DI AQUARA (SA)	H51D23000010002	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti di p.i. attraverso interventi di efficientamento energetico	801.000,77 €
COMUNE DI CONTURSI TERME (SA)	F71D23000070008	Miglioramento della viabilità' con contenimento del consumo energetico ed inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di contursi terme	1.606.612,82 €
COMUNE DI LAURITO (SA)	G58H18000100008	Progetto esecutivo di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica con corpi illuminanti a led e con sistemi automatici di regolazione e telegestione energetica	200.021,74 €
COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)	C52E23000190002	Miglioramento della viabilita' con contenimento del consumo energetico ed inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione - l.r. 12/02 - variante ss. 488 - scalinata noele - via campo sportivo	627.550,37 €
COMUNE DI MONTECORICE (SA)	E58H18000090006	Intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a led	1.128.576,88 €
COMUNE DI CICERLALE (SA)	D34H23000450008	Miglioramento della viabilita' con contenimento del consumo energetico ed inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione loc. san felice"	371.978,04 €
COMUNE DI PELLEZZANO (SA)	C66I23003050003	Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica finalizzata alla messa in sicurezza dei tratti stradali di via cap. v. pastore e s.p. 129	270.000,00 €
COMUNE DI BELLIZZI (SA)	E23G23000050006	Lavori di efficientamento energetico e completamento impianto pubblica illuminazione in via antica con corpi illuminanti a tecnologia led	180.000,00 €
COMUNE DI CARDITO (NA)	I92E23000200002	Realizzazione di un sistema di efficientamento energetico di pubblica illuminazione del territorio sul Comune di Cardito – LATO EST	898.537,14 €
COMUNE DI CARDITO (NA)	I92E23000210002	Realizzazione di un sistema di efficientamento energetico di pubblica illuminazione del territorio sul Comune di Cardito – LATO OVEST	899.067,79 €
COMUNE DI FUTANI (SA)	B62E23045260003	Adeguamento, efficientamento e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione	34.399,72 €
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)	B42E23033160005	Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione strade comunali	569.700,00 €
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	F69J23000120002	Miglioramento della viabilità con contenimento del consumo energetico ed inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione - L.R. 12/02	432.275,63 €
COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA)	C61G23000150001	Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale	121.372,70 €
COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO (AV)	J72E23000030002	Lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	122.412,03 €
COMUNE DI CAPACCIO (SA)	H44H23000190008	Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione - telecontrollo etelegestione del flusso luminoso	2.700.000,00 €
COMUNE DI TORCHIARA (SA)	I93C18000150008	Lavori di manutenzione, adeguamento, efficientamento energetico con introduzione del sistema automatico di telecontrollo e regolazione (smart city) e completamento dell'impianto di pubblica illuminazione di Torchiara	654.334,52 €
COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)	J31D23000370006	Riqualificazione della rete di illuminazione con led e con sistemi automatici di regolazione - lotto 2"	1.061.294,53 €
COMUNE DI ALBANELLA (SA)	D99J23000380002	Miglioramento della viabilita' con contenimento del consumo energetico ed inquinamento luminoso dell'impianto di pubblica illuminazione	432.275,63 €
COMUNE DI PERITO (SA)	I82E23000150002	Interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione comunale	513.048,02 €
COMUNE DI SARNO (SA)	I67H23002010006	Lavori di riqualificazione energetica e ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione della vasca di raccolta acque e fango "tre valloni".	20.700,00 €
COMUNE DI MOSCHIANO (AV)	E52E23000210002	Lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	59.328,83 €
COMUNE DI TRENTINARA (SA)	F52E23000210002	Completamento dei lavori di efficientamento e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione nel comune di Trentinara	546.255,08 €
COMUNE DI BAIANO (AV)	C52E23000270002	Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	814.342,24 €
COMUNE DI REINO (BN)	F26C22000100007	Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nel civico cimitero comunale, nel centro sportivo comunale e installazione di un impianto fotovoltaico	836.181,43 €
COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA)	E82E23000300002	Lavori di efficientamento e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione	453.803,95 €
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)	B72C23000630002	Interventi di efficientamento energetico mediante realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio della caserma dei carabinieri	99.156,74 €
COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA)	F38H18000110002	Lavori di efficientamento energetico con riduzione dei consumi delle reti di illuminazione pubblica	375.952,12 €
COMUNE DI MAIORI (SA)	F94H23000240006	Lavori straordinari di efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione	882.491,22 €
	B27I20000000009	Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti	5.000.000,00 €
Regione Campania	B21J22000210009	Servizi digitali per i Trasporti - Intelligent Transport Systems (ITSC)	301.215,67 €
Comune di Bacoli	C86G20000420002	Consolidamento corticale pendice e sistemazione sacala di accesso alla spiaggia del poggio	11.111,53 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
Comune di MOIANO	H43H20000110006	Ripristino della strada comunale VARUSO e del ponte di attraversamento_FONDO EX FSUE_2018	171.133,09 €
Provincia di Salerno	H27H14002470006	Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 18 b tra ROFRANO E SANZA– Interventi urgenti di protezione civile	344.061,48 €
Comune di PESCO SANNITA	I52J18000050005	Lavori di sistemazione dell'assetto idrogeologico con opere di contenimento e di consolidamento dell'area comparto urbano C.U.1 del Rione Gescal del Comune di Pesco Sannita	63.125,56 €
Comune di REINO	F27H19004220006	"Lavori di sistemazione idrogeologica e ripristino dissesti sulla viabilità comunale alla località Petrara e Taverna del ponte"	29.943,16 €
Regione Campania	D28C10000360001	Lavori di messa in sicurezza dell'area sottostante il centro abitato in località Cuozzi-Pisciariello - Comune di Buonalbergo	777.891,31 €
Comune di Campagna	G12J12000090002	Risanamento idrogeologico del costone roccioso prospiciente la strada provinciale nel territorio di Campagna	8.840,85 €
Comune di Salerno	I53B12000270006	Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa – Ambito 3 – II stralcio – 1° lotto - Opere di difesa della costa del Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da località Torre Angellara al Porto Marina d'Arechi	638.725,34 €
Comune di Carbonara di Nola	E85J12000170001	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO NEL COMUNE DI CARBONARA DI NOLA.	520.501,25 €
Comune di Torre Orsaia	F22J11000220003	Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare Rione San Giovanni	841.156,88 €
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	G56B04000020009	Sistemazione idraulico-forestale Borgo rurale Cerracchito	167.668,74 €
Comune di TORRIONI	C72H18000240006	Risanamento e sistemazione idrogeologica ed ambientale nel Comune di Torrioni	741.103,84 €
Comune di SUMMONTE	H17H20004760002	Sistemazione idraulica torrente Toppole da via Fontanelle a via Marroni-Starze	193.147,27 €
Provincia di Avellino	F21H13000510003	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA.MONTECALVO IRPINO - PROVINCIA DI AVELLINO	62.633,49 €
Comune di SAN POTITO SANNITICO	D63H20000200002	Sistemazione idrogeologica territorio comunale - Terzo lotto funzionale	576.000,00 €
Comune di PADULI	B95J20000190002	Lavori di sistemazione idraulico forestale dell'alveo e delle sponde del torrente Cantariello	122.051,08 €
Comune di Bucciano	F15D05000030002	RISANAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE VISCARDI	458.608,39 €
Comune di Circello	G64H15000280001	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' MONTEFREDDO_COMUNE DI CIRCELLO	10.165,48 €
Autorità di Bacino dell'Appenino Meridionale	D21B20000230006	Programma tecnico operativo e temporale per la gestione del rischio idrogeologico nel Comune di Minori	242.426,50 €
Comune di CASALETTO SPARTANO	J64H16000030002	Lavori consolidamento costone roccioso strada comunale Pateddo - S. Domenico	56.441,46 €
Comune di Somma Vesuviana	D92D20000000006	MANUTENZIONE ALVEI SANTA MARIA DEL POZZO, FOSSA DEI LEONI E MACEDONIA-COSTANTINOPOLI_COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	308.317,00 €
Comune di TAURANO	I23H09000070002	Sistemazione idraulico forestale dell'Alveo Pantanella	42.709,23 €
Comune di Buonalbergo	D25B16000030001	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI STABILITÀ E DI SICUREZZA DELL'AREA	54.979,74 €
Comune di CASTELVETERE SUL CALORE	E15I15000270005	Risanamento idrogeologico in località Cervinara - Campoloprisi	40.871,19 €
Comune di MINORI	B21E15000260001	Intervento di urgenza per la rimozione di accumuli di materiale terroso, detriti e vegetazione rilevati nelle aste torrentizie Sambuco – Rheginna Minor, S.Caterina, Petrito Annunziata Tuscarano- Intervento B1: deviazione del Torrente Tuscarano	12.013,28 €
Comune di Torchiara	I97D18000470007	Lavori di completamento sistemazione idraulico forestale del Vallone Acquasanta di Torchiara	89.624,30 €
Comune di Tocco Caudio	C36J16000030005	SISTEMAZIONE ASTA TORRENTIZIA IN LOCALITA' MAIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI	128.184,74 €
Comune di Teggiano	D83H20000190008	Sistemazione idraulico-forestale del torrente Bucana e a monte del ponte S. Salvatore	41.725,10 €
Comune di BASELICE	C75J15000000002	Sistemazione idrogeologica area Conca – Vallone del Confine - ripristino funz. S.C. Toppo Clemente	21.195,92 €
Comune di Fontanarosa	C19D11000560002	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL VALLONE "SAN PIETRO- SAN BARBATO"	27.567,40 €
Comune di SAN NICOLA BARONIA	B84J11000040002	Lavori di sistemazione idraulico forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica	32.040,73 €
Comune di Fragneto L'Abate	C67H13001600006	DIP 53 - DGR 40/14 - Messa in sicurezza della viabilità comunale	99.572,42 €
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno	I88H21000080006	Lavori di messa in sicurezza via Zara - Scafati	12.551,95 €
SMA Campania SpA	F22E23000260006	Realizzazione barriera galleggiante nel sito provvisorio a monte dello sfioro dell'Alveo Comune Nocerino nel Rio Sguazzatorio	29.429,00 €
Comune di Aversa	I39B14000020009	Finanziamento a sostegno dell'attuazione del Piano comunale per la raccolta differenziata	10.012,01 €
Comune di Puglianello	G15F13000100006	Realizzazione di una piattaforma/isola ecologica alla località Viscardi	86.035,80 €
Comune di Colle Sannita	D77H14000460008	Realizzazione del centro di raccolta comunale	83.640,88 €
Comune di Circello	G61B14000100003	Lavori di ampliamento del centro di raccolta comunale	40.135,35 €
Comune di Buccino	B51J09000000002	Finanziamento a sostegno dell'attuazione del Piano comunale per la raccolta differenziata	34.213,68 €
Regione Campania	B66G17000270001	Progetto operativo per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi della lettera a) art. 45 L. R. 14/2016 - Programma Straordinario - Fornitura di attrezzature a supporto della raccolta differenziata per n. 23 Comuni	323.007,34 €
Comune di Napoli	B69I22001310007	Progetto di sviluppo della Raccolta Differenziata porta a porta nella VI Municipalità del Comune di Napoli	1.726.293,62 €
Comune di Apollosa	J42H18000190002	Caratterizzazione e analisi di rischio Discarica Comunale loc. Calione	29.106,95 €
Comune di ASCEA	D67B15000020006	Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale - S. Maria Portaroba	1.093.039,64 €
Comune di Auletta	J91I15000010008	Caratterizzazione della ex discarica comunale loc Ponte Stiddi	45.000,00 €
Comune di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	G59J15000460002	Bonifica discarica comunale loc. Santa Maria	1.219.067,31 €
Comune di CANNALONGA	H31E13000310002	Interventi di bonifica, messa in sicurezza e/o sistemazione della discarica comunale di rifiuti solidi urbani loc. Vallone del Carmine	1.044.551,70 €
Comune di MONTESARCHIO	C79J10000260006	Bonifica e messa in sicurezza definitiva in loc. Tora Badia	2.989.251,24 €
COMUNE DI PAUPISI	E41E16000330009	Caratterizzazione della ex discarica comunale loc Magardi	14.264,62 €
Comune di San Lorenzo Maggiore	H89J21009320002	Caratterizzazione e analisi di rischio Discarica comunale Loc. Laurete	45.000,00 €
Comune di Senerchia	C36C22000140002	Caratterizzazione e analisi di rischio Discarica comunale Loc. Contrada Arenaccia	28.388,18 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
COMUNE DI TAURASI	I36J14000760006	Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale loc.Contrada Estrecine	519.541,53 €
Comune di Telese Terme	I22C21000130006	Caratterizzazione discarica comunale	40.090,04 €
Regione Campania	I86D12000060006	Risanamento ambientale corpi idrici delle aree interne - Lotto funzionale provincia di Avellino	6.912.184,50 €
Comune di Montella	I76D14000030002	Nuovo depuratore Stratola-Realiz Collettore -Ponte delle Ferrere-Baruso-Stratola	2.241.476,91 €
Comune di Nola	D77H14000000002	Lavori ampliamento sistemazione rete fognaria cittadina sistema depurativo_Nola	2.003.111,45 €
Comune di Petina	J13E14000030002	Lavori di rifunzionalizzazione dell'acquedotto comunale (reti di adduzione e reti di distribuzione interna) finalizzati al risparmio idrico	29.400,70 €
Comune di Santa Maria Capua Vetere	F97B16000250008	Costruzione di una condotta idrica a servizio della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e delle Aule Bunker	54.174,08 €
Comune di Sant'Angelo di Alife	I31H14000000002	Lavori di captazione sorgenti ed annesse rete idrica - Primo Lotto	111.768,80 €
Comune di Torrecuso	D45E18000090008	Lavori di completamento opere di urbanizzazione a servizio area P.I.P. – serbatoio idrico e impianto fognario	706.653,34 €
Provincia di Salerno	H31E12000110009	Completamento GP FESR 07/13 - Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - Comparto attuativo 1 - Area Bussento Importo	2.372.957,76 €
Provincia di Salerno	H26J16000820009	Comparto attuativo n. 6 - Area Regina maior (Ambito 6) - Comuni di Maiori, Minori - "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno	12.194.477,88 €
Provincia di Salerno	H67H12001360009	Comparto attuativo n.2 - Area Calore, Testene, Alento (Ambito 2) - "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"	1.995.962,09 €
Provincia di Salerno	H27H12002050009	Comparto attuativo n.3 -Area Dragone (Ambito 3) - "Risanamento dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"	6.645.711,35 €
Provincia di Salerno	H97H12002250009	Comparto attuativo n.4 Area Fiumarello, Lambro, Mingardo (Ambito 4) - "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"	3.913.697,70 €
Provincia di Salerno	H81B12000430009	Comparto attuativo n.5 - Area Irno, picentino, tusciano (ambito 5) - "risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno	3.732.180,34 €
Provincia di Salerno	H61B12000390009	Comparto attuativo n. 6 bis - Area Regina Maior (Ambito 6) - Comuni di Cetara - Tramonti - "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno"	1.233.470,45 €
Provincia di Salerno	H87H12002740009	Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno• Comparto Attuativo n. 7 - Area Solofrana Bonea (Ambito 7)	1.588.894,04 €
Provincia di Salerno	H91B12000570009	"Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno" Comparto Attuativo n.8 - Area Tanagro/Sele (Ambito 8)	1.615.374,05 €
Regione Campania	B87H12001940006	Risanamento ambientale e valorizzazione Regi Lagni	10.063.966,81 €
Comune di Capaccio	H42I12000140001	Adeguamento impianto di depurazione località Varolato - Beneficiario Comune di Capaccio	242.325,18 €
Comune di Capaccio	H43J12000180001	Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale	233.462,86 €
Comune di Centola	B99D13000250002	Rifunzionalizzazione delle reti fognarie del capoluogo e delle frazioni Palinuro e Foria	90.053,81 €
GORI SpA	J36D09000000001	CAMCA02-NA02-ATO3 - Adeguamento funzionale e completamento del sistema fognario del Comune di Ercolano - Stazione di sollevamento di Via Macello collegamento galleria vesuviana ed opere necessarie. Beneficiario GORI S.p.A.	709.736,57 €
Foiano di Val Fortore	B41B20001000002	Opere di completamento serbatoio idrico località Iardino	675.209,86 €
G.O.R.I. S.P.A.	H19J20001830002	Comprensorio depurativo Alto Sarno – Impianto di depurazione di Mercato San Severino – Località COSTA. Interventi per il controllo delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della linea fanghi dell'impianto di depurazione	434.585,60 €
Regione Campania	B65G18000120006	Interventi necessari al contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di depurazione di Solofra	1.904.508,45 €
San Giorgio del Sannio	H46H19000140002	Realizzazione di un serbatoio idrico nella località Toppa	199.946,83 €
GORI SpA	H71D23000040002	COMUNE DI VICO EQUENSE –REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LOCALITÀ MONTE FAITO	185.570,92 €
Comune di Contursi Terme	F78B23000840007	Depuratore comunale alla località "Bagni"	180.000,00 €
Comune di Contursi Terme	F78B23000830007	Depuratore comunale alla località "Fontanelle"	270.900,00 €
GORI SpA	H51D22000190002	"Comprensorio depurativo Area Nolana - interventi per la distrettualizzazione e il completamento degli schemi fognari comunali e dei sistemi fognari comprensoriali finalizzati ad incrementare la resilienza delle infrastrutture e la riduzione dei fenomeni di allagamento - lotto 2 - Stralcio A"	72.031,54 €
GORI SpA	H18B22000330002	Interventi di manutenzione straordinaria del collettore comprensoriale di Punta Gradelle nel tratto di attraversamento dell'Alveo Lavinola	149.660,38 €
GORI SpA	H61D21000240002	Interventi Di Sistemazione Idraulica Alveo Strada Patacca	486.050,46 €
Comune di Albanella	D96D13000000003	Lavori di adeguamento impianto di depurazione Marinella	789.311,76 €
Comune di Baia e Latina	J48H18000260002	Razionalizzazione e completamento della rete fognaria del territorio comunale - ex Lotto Caserta	2.800.000,00 €
Comune di Dragoni	C41D12000050002	Riqualificazione e risanamento ambientale mendiante il potenziamento, completamento e adeguamento dei collettori fognari e dell'impianto di depurazione - ex Lotto Caserta	2.012.961,65 €
Comune di Fontegreca	D52B18000270006	Risanamento ambientale mediante il completamento e adeguamento della rete fognaria comunale e degli impianti di depurazione - ex Lotto Caserta	1.205.549,62 €
Comune di Pietramelara	E22G12000120002	Progetto di risanamento ambientale mediante il completamento della rete fognaria della zona Nord/Est - ex Lotto Caserta	371.112,43 €
Comune di Pietravairano	F35E18000180008	Risanamento ambientale mediante adeguamento potenziamento e completamento della rete fognaria comunale dell'impianto di depurazione - ex Lotto Caserta	2.309.084,06 €
Comune di Centola	B96J15002000002	Rifunzionalizzazione reti fognarie in Centola capoluogo e frazioni-II lotto	313.243,33 €
Comune di Napoli	B61B11001430006	GP Napoli est e3.2 Rifunzionalizzazione sistema fognario Volla *	3.688.391,76 €
Comune di Pozzuoli	B83J12000240008	Risanamento ambientale dei laghi dei Campi Flegrei	5.428.244,51 €
Comune di Capaccio	H41E16000310002	Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta sottomarina di scarico del Comune di Capaccio	495.741,88 €
GORI SpA	H51B20000420001	Collettore Comprensoriale Medio Sarno Sub 2 - completamento collettori	17.110,65 €
GORI SpA	H31B20000820002	Collettore Comprensoriale Medio Sarno Sub 3 - completamento collettori	118.931,48 €
GORI SpA	H31B20000810002	Opere di completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino Torio	277.460,24 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
GORI SpA	H39J20001500002	Comune Boscotrecase, Casola, Lettere, Pimonte, S. Maria la Carità, Trecase, Corbara, Pompei, S. Marzano sul Sarno, Sant'Egidio Monte Albino, Castel San Giorgio - Progetto di aggiornamento dati e normalizzazione utenze”	40.968,74 €
GORI SpA	H31B21010270002	Int.7308 - Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria - 1° lotto – Stralcio B	56.843,67 €
GORI SpA	H41B20001110002	Rete interna Pagani – Progetto di completamento rete, aggiornamento dati e normalizzazione utenze	48.786,81 €
GORI SpA	H49J20002020002	Impianto di depurazione Nocera Superiore – Progetto di adeguamento	95.290,65 €
Comune di Napoli	B68I12000890003	GP UNESCO. Intervento n. 4: Insula del Duomo	72.813,47 €
Comune di Napoli	B68I12000950003	UNESCO - Intervento n.5 : Complesso di Santa Maria della Colonna	40.760,11 €
Comune di Napoli	B68I12000870003	UNESCO - Intervento n.8 : Complesso di San Paolo Maggiore	1.659.272,27 €
Comune di Napoli	B68I12000940003	UNESCO - Intervento n.11 : Complesso di Santa Maria Maggiore - Cappella Pontaniana	20.760,43 €
Comune di Napoli	B68I12000910003	UNESCO - Intervento n.14 : Chiesa di San Pietro Martire	72.607,07 €
Comune di Napoli	B67E12000250006	UNESCO - Intervento n.12 : Chiesa di San Pietro a Maiella	97.183,58 €
Comune di Napoli	B68I14000010003	UNESCO - Intervento n.15 : Chiesa di Santa Croce al Mercato	25.000,00 €
Comune di Napoli	B68I12001020006	UNESCO - Intervento n.19 : Chiesa S.S. Cosma e Damiano.	40.065,59 €
Comune di Napoli	B68I12000880003	UNESCO - Intervento n.21 : Cappella Pignatelli	6.629,61 €
Comune di Napoli	B62C12000090006	GP UNESCO - Intervento n. 26: Riqualificazione spazi urbani. Lotto II	491.954,38 €
Comune di Napoli	B68I12001000006	UNESCO. Intervento n. 1: Murazione Aragonese in loc. Porta Capuana	56.149,94 €
Comune di Napoli	B68I12000930003	UNESCO - Intervento n.10 : Complesso di SS. Severino e Sossio	172.836,18 €
Comune di Avella	J22E13000000006	Patrimonio In rete	33.126,52 €
Comune di Morra de Sanctis (AV)	D49G13002080006	Potenziamento e implementazione di servizi innovativi finalizzati a promuovere e a migliorare la conoscenza e la fruibilità del sistema castelli di storia manieri, musei e recettività di pregio e messa a sistema del patrimonio storico/culturale/archeologico ed enogastronomico del contesto di riferimento	27.172,88 €
Comune di Morra de Sanctis (AV)	D46G13002900006	Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale	93.949,66 €
Comune di Mercato San Severino	J12C14000080002	Parco naturalistico Archeologico Regionale del Castello di San Severino. Completamento Interventi finalizzati alla fruizione turistico-culturale	2.601.847,93 €
Comune di Casamicciola Terme	G36G14000030006	Lavori di recupero di volumi in ampliamento del complesso monumentale dell'ex osservatorio geofisico di casamicciola terme - primo lotto	480.566,26 €
Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi- Conza- Nu	B76J20001620002	Museo e Archivio Storico Diocesano	665.703,57 €
Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - N	B66J20001490002	Completamento, restauro ed adeguamento funzionale dell'Abbazia del Goleto	571.796,97 €
Comune di Castelfranci	D92I19000260002	Completamento Palazzo Palmieri - Museo Arte del Vino e della Viticultura (MAVV)	189.657,33 €
ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERINCE	E89D18000060002	Giffoni Experience 2018	292.129,31 €
ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERINCE	E89G18000130002	Giffoni Experience 2018 - Sound & Vision	20.000,00 €
ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERINCE	E89J17000190002	Giffoni Film Festival” 46° edizione - annualità 2017	388.912,17 €
ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERINCE	E89D16000170003	GIFFONI EXPERIENCE 2016-2017	432.568,11 €
Comune di Gragnano	B12C14000090006	Restauro conservativo di alcuni mulini di proprieta' comunale ubicati nella Valle dei Mulini	1.058.799,25 €
Comune di Gragnano	B19J14006530006	"Recupero mediante interventi di restauro conservativo dei locali ex macello e delle aree di pertinenza, di propieta' comunale"	715.517,77 €
Comune di Agropoli	I82I16000090006	Restauro- riqualificazione recupero e risanamento conservativo del castello	3.556.015,67 €
Comune di Mirabella Eclano	E96J17000110002	Parco Fluviale del Calore	2.637.621,65 €
Comune di Sorrento	E14H16000890004	Realizzazione del Parco Agricolo Archeologico della punta del Capo di Sorrento	3.245.418,44 €
Comune di Pozzuoli	B85I19000030002	Intervento di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale - Completamento del complesso monumentale "Toledo" con rifunzionalizzazione dell'ex cinema.	5.129.685,83 €
Agenzia Regionale per La Promozione del Turismo (	I69D20000100006	Servizi integrati di rilancio del turismo coordinati con le infrastrutture di trasporto	1.722.021,06 €
Comune di Santa croce del sannio	G51J21000150008	9.3 Piano di valorizzazione per la qualificazione/caratterizzazione della Fiera di Morcone come Fiera specializzata del settore Agricolo	135.000,00 €
Comune di Santa croce del sannio	G62C21000230008	7.1 Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare urbano, ai fini di rigenerazione urbana e di attrazione di nuova residenzialità – Modello ed Azione Pilota	499.590,00 €
Comune di Santa croce del sannio	G23I21000000008	10.1 Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del Polo Turistico Montano del Matese – Modello ed Azione pilota	98.820,00 €
Comune di Santa croce del sannio	G43I21000000008	10.2 Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del Parco Ambientale del Tammaro – Modello ed Azione Pilota	98.820,00 €
Comune di Santa croce del sannio	G66F21000010008	10.3 Piano di valorizzazione per il riuso di un immobile di particolare valore storico e culturale per fini di empowerment sociale-collettivo	175.680,00 €
Comune di Santa croce del sannio	G62I21000000008	10.4 Destination Management Organization (DMO) e Piano di promozione e Comunicazione dell'Area	468.846,00 €
Comune di Fisciano	D41B18001360002	Intervento di riqualificazione ai fini del recupero, messa in sicurezza del Santuario San Michele Arcangelo di Basso	177.585,77 €
Comune di Piaggine	G21J18000060002	Riqualificazione e messa in sicurezza Santuario Madonna del Monte Vivo	180.000,00 €
Comune di Cellole	J14E21000290002	Progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e miglioramento funzionale del Santuario Diocesano "Maria SS di Costantinopoli, Madre dei sofferenti" già Chiesa di San Marco, in Cellole	167.400,00 €
Padri Dehoniani - Casa religiosa di Sant'Antonio Ab	J45F18000620002	Sant'Antonio Abate, Santuario Gesù Bambino. The evangelical model of the SdD Maddalena Fezza	180.000,00 €
Parrocchia del SS. Rosario in Foiano di Val Fortore (	I45F18002130002	Intervento di riqualificazione funzionale mediante restauro e risanamento conservativo e messa in sicurezza con FRCM del Santuario della Madonna del Gualdo e di San Giovanni Eremita	180.000,00 €
RFI	J24J17000020001	“Elettrificazione, velocizzazione ed ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente Linea Salerno – Mercato San Severino – Codola e Sarno“ - CUP J24J17000020001	30.063.054,40 €
Comune di Sant'angelo a cupolo	I87E13000090006	Adeguamento asilo nido comunale	27.538,87 €
Comune di Santa Marina	D78E18000490002	Lavori di realizzazione asilo nido comunale -Comune di Santa Marina	111.143,48 €
Comune di Pontecagnano Faiano	F61F19000010002	Lavori di ristrutturazione asilo nido via Palinuro - Comune di Pontecagnano faiano	29.284,17 €
Comune di Guardia Sanframondi	E16B19001340002	Realizzazione di una struttura da adibire a nido e micronido - Comune di Guardia Sanframondi	69.870,06 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
Comune di Mondragone	D53B12000240006	Asilo - Lavori di ammodernamento-adeguamento	131.969,78 €
Comune di Airola	F18E18000100006	Realizzazione di un eco-nido comunale e riqualificazione delle aree verdi in via Domenico Romano (Parco Lorenzo)	67.332,08 €
Comune di Montemiletto	B97C19000190002	Lavori di realizzazione di un asilo nido denominato "Primi passi" _ Comune di Montemiletto	54.990,34 €
Comune di Baronissi	C19H18000190002	Realizzazione di Nido di infanzia con carattere innovativo in località Antessano	115.259,50 €
Comune di Montecorvino Pugliano	F69H18000180002	Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi - MONTECORVINO PUGLIANO	123.981,56 €
Comune di San Tammaro	H23H19000070002	Realizzazione di asilo nido comunale - Comune di San Tammaro	257.616,21 €
Comune di Palma Campania	B93H19000060002	ogetto di una nuova infrastruttura nell'ambito dei servizi socio-educativi nido e micronido con caratteristiche innovative da localizzare in via Querce - Palma Campania	54.701,56 €
Comune di Prignano Cilento	G16C18000520002	Ristrutturazione Asilo Nido - Comune di Prignano Cilento	136.251,96 €
Comune di Monteforte Irpino	J46C18000220006	Ristrutturazione, adeguamento e miglioramento della struttura del Centro Sociale di via Convento da adibire a servizio socio-educativo- Monteforte Irpino	48.602,30 €
Comune di Caserta	D29E19001020002	Interventi di riqualificazione del plesso di via Falluti da adibire ad asilo nido/micronido - Comune di Caserta	249.952,45 €
Comune di Portico di Caserta	C62G19000040002	Asilo nido comunale nZEB "Carlo Collodi" - Comune di Portico di Caserta	229.386,38 €
Comune di Camerota	F95B19001700002	"Lavori di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione della scuola per l'infanzia di Marina di Camerota per la realizzazione di un micronido" - Comune di Camerota	74.457,90 €
Comune di Capaccio	H43I18000000002	Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi - CAPACCIO PAESTUM	358.259,52 €
Comune di Corbara	F83H13000090002	REAL. DI UN CENTRO CIVICO - VIA LIGNOLA EX CAMPO SPORTIVO	164.261,82 €
Comune di Castel Volturno	F77F18000030002	Rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in campania-Beni Parco Faber e bene Ex Natale	47.044,48 €
Comune di Capaccio	H47F17000020008	Progetto di Riuso e di Rifunzionalizzazione locale confiscato alla criminalità organizzata sito in località Ponte Barizzo	12.584,32 €
Comune di Casapesenna	J22H18000060002	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE CON LABORATORIO ARTIGIANALE PER LA PRODUZIONE DI MOZZARELLA DI BUFALA, SU BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA, NEL COMUNE DI CASAPESENNA, IN CORSO EUROPA*CORSO EUROPA*REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE CON LABORATORIO ARTIGIANALE PER LA PRODUZIONE DI MOZZARELLA DI BUFALA, SU BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA	38.410,36 €
Comune di San Cipriano Picentino	G77D18000000002	Recupero dell'immobile comunale sito in località Campigliano(bene confiscato alla criminalità)	21.122,15 €
Comune di Frignano	G87B17001740002	Valorizzazione Sociale	14.435,26 €
Comune di San Sebastiano al Vesuvio	G98E16000000002	La Cittadella del Pane e della Legalità	53.971,90 €
Università degli Studi diNapoli Parthenope	I67G23000070002	LABORATORI - "ANANLAB (ANywhere ANytime LABoratories)"	739.200,58 €
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa	D67G23000110006	LABORATORI - "Laboratori per le Digital Humanities"	1.031.817,44 €
Università degli Studi di Napoli L'Orientale	C64D23000990002	LABORATORI - "LABOR-U.N.O."	265.193,68 €
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	B27G23000110006	LABORATORI - "Potenziamento Laboratori didattici di Ateneo per l'Incremento delle Competenze formative degli Studenti per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro (PLICS)"	1.153.317,73 €
Università degli Studidi Napoli Federico II	E62B23000120002	LABORATORI - "Attivazione e riqualifica di laboratori didattici"	1.511.716,53 €
Università degli Studi diSalerno	D44D23001310002	LABORATORI - "Attivazione, Riqualificazione, Potenziamento dei laboratori tecnico-scientifici e linguistici di Ateneo"	2.589.078,09 €
Università degli Studi del Sannio	F85I23000130002	LABORATORI - "Realizzazione di un laboratorio multidisciplinare polivalente linguistico e potenziamento di alcuni laboratori del Dipartimento di Scienze e Tecnologia e del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio"	446.880,00 €
Comune di Pollica (SA)	C54E15000010006	Interventi di efficientamento energetico edificio scolastico G.Patroni	313.216,46 €
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)	F92F10000030004	Lavori di recupero strutturale e funzionale dell'edificio scolastico Principe di Piemonte, sito in C.so Garibaldi. I° lotto funzionale.	187.491,25 €
Comune di Villaricca (NA)	J86B14000090006	Adeguamento sismico Scuola Media Statale A. Negri	132.919,94 €
Comune di Santa Maria la Carità	D26J14000060006	Lavori di messa in sicurezza scuole e realizzazione cittadella scolastica	1.519.548,73 €
Comune di Grottaminarda	G61B13000590002	Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale e della Scuola Media di Via De Gasperi mediante la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile a servizio degli stessi	14.429,28 €
Comune di Serre	D24E13000670002	Realizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali	184.693,42 €
Regione Campania	B52J22000210009	Referee Aerospazio	45.000,00 €
Regione Campania	B68I20000330009	Referee Campania Start UP 2020	270.000,00 €
Regione Campania	B21H19000040009	Referee Campania 2020 Mobilità Sostenibile e sicutra	90.000,00 €
Regione Campania	B65F17000100009	Referee Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche:Terra del Buono (ex ante)	21.543,30 €
Regione Campania	B68I17002200009	Referee Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche:Terra del Buono (ex post)	18.000,00 €
Regione Campania	B28I20000180009	Referee PIANO OPERATIVO TRIENNALE PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L'APERTURA	5.580,00 €
Regione Campania	B65F18002700009	Referee per la valutazione di progetti sull'avviso pubblico per il sostegno alle imprese nella realizzazione di studi di fattibilita' (fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (fase 2) coerenti con la RIS3 (ex ante)	108.000,00 €
Regione Campania	B64E18000510009	Referee per la valutazione di progetti sull'avviso pubblico per il sostegno alle imprese nella realizzazione di studi di fattibilita' (fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (fase 2) coerenti con la RIS3 (ex post)	117.000,00 €
Regione Campania	B65F18000810009	A.T Assistenza Tecnica specialistica Referee-Esperti tecnico-scientifici per le Start Up Campania (ex ante)	89.285,72 €
Regione Campania	B64E17000830009	A.T Assistenza Tecnica specialistica Referee-Esperti tecnico-scientifici per le Start Up Campania (ex post)	49.500,00 €
Regione Campania	B23C16000000009	Referee per la Valutazione di Progetti Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il Rafforzamento del Potenziale Scientifico e Tecnologico della Regione Campania	36.000,00 €
Regione Campania	B23C17000560009	Referee per la valutazione di progetti sull'avviso pubblico manifestazione di interesse per la realizzazione di Technology Platform nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche	33.300,00 €

BENEFICIARIO	CUP	TITOLO	FABBISOGNO FINANZIARIO
Regione Campania	B23C17000570009	Referee per la valutazione di progetti sull'avviso pubblico: manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategica regionali per la lotta alle patologie oncologiche	9.900,00 €
Regione Campania	B23C18000170009	Referee per la valutazione del progetto micromed presentato nell'ambito dello schema di convenzione tra l'Agenzia Spaziale italiana e la Regione Campania	4.500,00 €
Comune di Montefusco	H65F18000000002	Riqualificazione, sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Carmine con riqualificazione resti delle mura storiche e colonne di San Bartolomeo	54.901,40 €
Comune di Gioi	D99J18000280002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERCOMUNALE GIOI-OMIGNANO	359.459,45 €
Comune di Ginestra degli Schiavoni	G99J18000260002	Progetto per l'esecuzione dei lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della strada S.P. n° 46	94.851,81 €
Comune di Mirabella Eclano	E94E18000000008	COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA FRAZIONE PASSO ECLANO DECONGESTIONAMENTO DEL TRAFFICO URBANO SAN PRISCO – TUOPPOLO ZONA PIP TRATTI E ed F	2.144.697,67 €
Comune di San Gregorio Matese	B27H18001450003	MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE SPINA-RASPATO-GROTTE	1.871.177,76 €
Comune di Monteverde	C17H18000660006	REALIZZAZIONE STRADA DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO CON LA S.S. 401 (Ofantina - Pozzovetere - Lago San Pietro)	273.621,44 €
Comune di Campora	D57H19002980002	Adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n.142 per il collegamento dei comuni dell'alta valle del fiume calore - salernitano con il comune di Vallo della Lucania	396.659,90 €
Comune di Flumeri	E97H20000010006	Consolidamento e riqualificazione di Via Aurora e del versante orientale del paese	899.092,60 €
Comune di Morigerati	I27H20000360002	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N. 210	383.926,91 €
Comune di Apollosa	J97H18000350002	Lavori per la messa in sicurezza delle strade provinciali e comunali	965.379,22 €
Comune di Magliano Vetere	E87H17001560005	Lavori di miglioramento della viabilità Rurale strada Ortale-Cerzolla alla località Capizzo	12.069,41 €
Comune di Colliano	D47H19002610002	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO DELLA SP 270 DA S LEONARDO A VALLE DI RAIO	47.936,54 €
Comune di Montesarchio	C75F19001240002	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COMUNALE DELLA SS 7 APPIA	1.434.028,40 €
Comune di Rotondi	G39J18000610002	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI	398.888,20 €
Comune di Fontegreca	D51B19000760006	Viabilità Comunale: Realizzazione strada Tratto da Via Restaurazione a Via Mulino	1.465.367,46 €
			388.556.713,19 €

24A05106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Gastroschoum Reflusso».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 215 del 23 settembre 2024

Procedura europea N. SE/H/2319/001/DC e SE/H/2319/001/IB/02/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GASTROSCHOUM REFLUSSO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via P. Paleocapa, 7, cap 20121, Italia.

Confezioni:

«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051151013 (in base 10) 1JT055 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051151025 (in base 10) 1JT05K (in base 32).

Principio attivo: omeprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha-Dolní Měcholupy, Rep. Ceca;

Labormed-Pharma S.A.

Bd. Theodor Pallady nr. 44B, sector 3, cod 032266 Bucharest, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05082

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e acido acetilsalicilico, «Rosuvastatina e Acido Acetilsalicilico Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 216 del 23 settembre 2024

Procedura europea n. PL/H/0675/001-003/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E ACIDO ACETILSALICILICO TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Haarlem, Swensweg 5, 2031 GA, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«5 mg/100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152015 (in base 10) 1JT14H (in base 32);

«5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152027 (in base 10) 1JT14V (in base 32);

«5 mg/100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152039 (in base 10) 1JT157 (in base 32);

«5 mg/100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152041 (in base 10) 1JT159 (in base 32);

«5 mg/100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152054 (in base 10) 1JT15Q (in base 32);

«5 mg/100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152066 (in base 10) 1JT162 (in base 32);

«5 mg/100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152078 (in base 10) 1JT16G (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152080 (in base 10) 1JT16J (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152092 (in base 10) 1JT16W (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152104 (in base 10) 1JT178 (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152116 (in base 10) 1JT17N (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152128 (in base 10) 1JT180 (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152130 (in base 10) 1JT182 (in base 32);

«10 mg/100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152142 (in base 10) 1JT18G (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152155 (in base 10) 1JT18V (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152167 (in base 10) 1JT197 (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152179 (in base 10) 1JT19M (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152181 (in base 10) 1JT19P (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152193 (in base 10) 1JT1B1 (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152205 (in base 10) 1JT1BF (in base 32);

«20 mg/100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 051152217 (in base 10) 1JT1BT (in base 32);

Principi attivi: rosuvastatina e acido acetilsalicilico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A. - ul. Marszalka Józefa Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 maggio 2025, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05083

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sumatriptan/naprossene sodico, «Sumanet».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 217 del 23 settembre 2024

Procedura europea n. FI/H/1108/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUMANET, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, con sede legale e domicilio fiscale in Orionintie 1, FI - 02200 Espoo, Finlandia.

Confezioni:

«85 mg/500 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister PVC/AL/OPA/AL - A.I.C. n. 050972013 (in base 10) 1JMKCF (in base 32);

«85 mg/500 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in contenitore HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 050972025 (in base 10) 1JMKCT (in base 32).

Principi attivi: sumatriptan/naprossene sodico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia;

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7, FI-24100 Salo, Finlandia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 maggio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05084

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbossimaltosio ferrico, «Vetidumor».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 218 del 23 settembre 2024

Procedura europea n. AT/H/1321/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VETIDUMOR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Day Zero EHF, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavíkurvegur 62, 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Confezioni:

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 051089011 (in base 10) 1JR3MM (in base 32);

«50 mg/ml dispersione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 051089023 (in base 10) 1JR3MZ (in base 32).

Principio attivo: carbossimaltosio ferrico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb 10000, Croazia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed Etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05085

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Kortant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 219 del 24 settembre 2024

Procedura europea n. SE/H/2294/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KORTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via Farfisa n. 18 - 60021, Camerano (Ancona), Italia;

confezione:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore - A.I.C. n. 051198012 (in base 10) 1JUG1W (in base 32);

principi attivi: azelastina cloridrato e fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farma Group S.r.l. - via Farfisa n. 18 - 60021 Camerano (AN).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05092

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nipfilan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 220 del 24 settembre 2024

Procedura europea n. IS/H/0551/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «NIPFILAN», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Società G.L. Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051010015 (in base 10) 1JNQGZ (in base 32)

«100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051010027 (in base 10) 1JNQHC (in base 32)

«100 mg capsule molli» 120 (2x60x1) capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051010039 (in base 10) 1JNQHR (in base 32)

«150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051010041 (in base 10) 1JNQHT (in base 32)

«150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/ al

A.I.C. n. 051010054 (in base 10) 1JNQJ6 (in base 32)

«150 mg capsule molli» 120 (2x60x1) capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051010066 (in base 10) 1JNQJL (in base 32)

Principio attivo: Nintedanib

Produttori responsabili del rilascio dei lotti

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta

Adalvo Limited

Malta Life Sciences Park Building 1 Level 4

Sir Temi Zammit Buildings

San Gwann Industrial Estate, SGN 3000, Malta

Qualimetrix S.A.

579 Mesogeion Avenue Agia

Paraskevi, Athens, 15343, Grecia

G.L. Pharma GMBH,

Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per l'indicazione «Nipfilan è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (IPF)», è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo

Per le indicazioni «Nipfilan è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo» e «Nipfilan è indicato negli adulti per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)», è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, allergologo-immunologo e internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05093

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluodeossiglucosio (18F), «Efdege».

Estratto determina AAM/PPA n. 701/2024 del 6 settembre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1337.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Iason GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Grazer Strasse 18, A-8071, Hausmannstaetten, Austria.

Medicinale: EFDEGE.

Confezioni:

A.I.C. n. 036751016 - «1 gbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi-dose da 11 ml;

A.I.C. n. 036751028 - «1 gbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi-dose da 25 ml;

alla società Curium Austria GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Grazer Strasse 18, A-8071, Hausmannstaetten, Austria.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05094

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Apiredol»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 221 del 25 settembre 2024

Procedura europea N. ES/H/0140/001/MR trasmessa dalla competente autorità della Spagna in qualità di Stato membro di riferimento (RMS) nonché ES/H/0140/001/IB/07, ES/H/0140/001/IB/08, ES/H/0140/001/IB/014; ES/H/0140/001/IB/01; ES/H/0140/001/IA/011; ES/H/0140/001/IA/012; ES/H/0140/001/IA/013; ES/H/0140/001/R/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIREDOL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ionfarma, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Perù, 228, 08020 Barcellona, Spagna (ES).

Confezione: «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone PET da 30 ml con contagocce e tappo a prova di bambino.

A.I.C. n. 041640018 (in base 10) 17QS2L (in base 32).

Confezione: «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone PET da 60 ml con adattatore per siringa dosatrice, chiusura a prova di bambino e siringa dosatrice.

A.I.C. n. 041640020 (in base 10) 17QS2N (in base 32).

Principio attivo: paracetamolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Ern, S.A. C/ Gorgs Lladó, 188, Barberá del Vallés, 08210 Barcellona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di Riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05119

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 551 del 19 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg comprimidos revestidos por película 14 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 4508495, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmacêuticos, LDA. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 3° Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal e prodotto da Delpharm Dijon 6 Boulevard de l'Europe - 21800 - Quetigny - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047112065 (in base 10) 1DXRW1(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico; magnesio stearato.

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare il paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

descrizione dell'aspetto di «Stilnox» e contenuto della confezione «Stilnox» si presenta in forma di compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047112065.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047112065.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05120

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 552 del 18 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml Akiu Lasai (Suspensija) 1 flacone 5 ml dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/2000/1352/001, intestato alla società Sia Novartis Baltics Gustava Zemgala Gatve 76 LV-1039, Rīga (Lettonia) e prodotto da Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgio, da Novartis Farmacéutica S.A., Gran Via De Les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona, Spagna, da Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania e da Siegfried El Masnou, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barselona, Spagna con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 041683133 (in base 10) 17S25X (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro (E514), tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata, acido solforico e/o idrossido di sodio (per la regolazione del pH).

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette relativamente al collirio, come di seguito riportato:

5. Come conservare «TobraDex»

Collirio: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Non usi il medicinale oltre quattro settimane dopo la prima apertura del contenitore. Tenere il flacone ben chiuso e in posizione verticale.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa n 160, Samarate, 21017, Italia;

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 041683133.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

codice A.I.C.: 041683133.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05121

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 553 del 19 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 MG/ML + 1 MG/ML COLÍRIO, SUSPENSAO 1 flacone 5 ml dal Portogallo con numero di autorizzazione 5572383, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10 e Taguspark, 2740-255 Porto Salvo (Portogallo) e prodotto da Alconcouvreur NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgio, da Novartis Farmacéutica S.A., Gran Via De Les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona, Spagna, da Novartis Pharma Gmbh, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania e da Siegfried El Masnou, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barselona, Spagna con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 041683145 (in base 10) 17S269 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro (E514), tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata, acido solforico e/o idrossido di sodio (per la regolazione del pH).

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette relativamente al collirio, come di seguito riportato:

5. Come conservare «TobraDex»

Collirio: Conservare il flacone ben chiuso. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Non usi il medicinale oltre quattro settimane dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

Falorni S.r.l., Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1- 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 041683145.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. : 041683145.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05122

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determina IP n. 554 del 18 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIZORAL 20 mg/g shampoo dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 126/315/002, intestato alla società Clonmel Healthcare Ltd., Clonmel, CO. Tipperary, Irlanda e prodotto da Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgio, da Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, CO. Tipperary, E91 D768, Irlanda e da Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, D-61118, Bad Vilbel, Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone in hdpe da 120 ml.

Codice A.I.C. n. 046601035 (in base 10) 1DG4UC (in base 32).

Forma farmaceutica: shampoo.

Composizione: un grammo di NIZORAL shampoo contiene:

principio attivo: ketoconazolo 20,00 mg;

eccipienti: sodio lauril etere solfato; disodio monolauriletere solfosuccinato; coccoildietanolamide; laurdimonium idrolizzato (collagene animale); macrogol 120 metilglucosio dioleato; imidazolidinilurea; acido cloridrico concentrato; sodio cloruro; sodio idrossido; eritrosina sodica (E127); acqua depurata.

Rimuovere, dal paragrafo 2 del foglio illustrativo, la seguente avvertenza relativa al profumo, non facente parte della composizione del medicinale da importare:

NIZORAL contiene profumo.

Questo medicinale contiene una fragranza (profumo *bouquet* 2) a sua volta contenente alfa-isometil ionone, amil cinnamale, alcol amilcinnamilico, alcol benzilico, benzil benzoato, benzil cinnamato, cinnamale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, eugenolo, estratto di evernia prunastri (muschio di quercia), geraniolo, esil cinnamale, idrossicitronellale, limonene e linalolo, che possono causare reazioni allergiche.

L'alcol benzilico che può causare lieve irritazione locale.

Questo medicinale contiene 0,0012 mg acido benzoico in ogni g di shampoo. L'acido benzoico può causare irritazione locale.

Questo medicinale contiene idrossitoluene butilato che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Modificare la descrizione del medicinale riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

descrizione dell'aspetto di NIZORAL e contenuto della confezione: NIZORAL shampoo è disponibile in flacone da 120 ml.

Sostituire nelle etichette il volume «100 g» con «120 ml», laddove riportato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone in hdpe da 120 ml.

Codice A.I.C. n. 046601035.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone in hdpe da 120 ml.

Codice A.I.C. n. 046601035.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05123

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 23 settembre 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Agnieszka Gloria Kamińska, Console generale della Repubblica di Polonia in Milano.

24A05125

Rilascio di *exequatur*

In data 19 settembre 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Francesco Schettino, Console onorario della Repubblica Islamica del Pakistan in Napoli.

24A05126

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1126
Yen	155,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,128
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,84278
Fiorino ungherese	393,83
Zloty polacco	4,2708
Nuovo leu romeno	4,9744
Corona svedese	11,3195
Franco svizzero	0,9394
Corona islandese	152,5
Corona norvegese	11,78
Rublo russo	-
Lira turca	37,804
Dollaro australiano	1,6492
Real brasiliano	6,1772
Dollaro canadese	1,5109
Yuan cinese	7,8953
Dollaro di Hong Kong	8,6723
Rupia indonesiana	17095,99
Shekel israeliano	4,1641
Rupia indiana	93,302
Won sudcoreano	1467,42
Peso messicano	21,4029
Ringgit malese	4,7858
Dollaro neozelandese	1,7958
Peso filippino	62,094
Dollaro di Singapore	1,4407
Baht tailandese	36,983
Rand sudafricano	19,6277

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05127

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1139
Yen	156,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,125
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,84278
Fiorino ungherese	394,68
Zloty polacco	4,2683
Nuovo leu romeno	4,9738
Corona svedese	11,3245
Franco svizzero	0,9405
Corona islandese	152,3
Corona norvegese	11,7885
Rublo russo	-
Lira turca	37,9137
Dollaro australiano	1,6472
Real brasiliano	6,1236
Dollaro canadese	1,5134
Yuan cinese	7,9046
Dollaro di Hong Kong	8,6796
Rupia indonesiana	17082,55
Shekel israeliano	4,1808
Rupia indiana	93,305
Won sudcoreano	1467,66
Peso messicano	21,529
Ringgit malese	4,7441
Dollaro neozelandese	1,7965
Peso filippino	61,966
Dollaro di Singapore	1,4407
Baht tailandese	37,104
Rand sudafricano	19,6418

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05128

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1124
Yen	157,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,07
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,84225
Fiorino ungherese	394,25
Zloty polacco	4,27
Nuovo leu romeno	4,9749
Corona svedese	11,324
Franco svizzero	0,9388
Corona islandese	152,3
Corona norvegese	11,7753
Rublo russo	-
Lira turca	37,9429
Dollaro australiano	1,64
Real brasiliano	6,0942
Dollaro canadese	1,5117
Yuan cinese	7,8797
Dollaro di Hong Kong	8,6692
Rupia indonesiana	17032,01
Shekel israeliano	4,1916
Rupia indiana	93,1315
Won sudcoreano	1473,65
Peso messicano	21,2402
Ringgit malese	4,721
Dollaro neozelandese	1,7877
Peso filippino	61,988
Dollaro di Singapore	1,4395
Baht tailandese	37,015
Rand sudafricano	19,5531

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05129

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1156
Yen	159,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,081
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,83953
Fiorino ungherese	394,55
Zloty polacco	4,2658
Nuovo leu romeno	4,9744
Corona svedese	11,3175
Franco svizzero	0,946
Corona islandese	152,5
Corona norvegese	11,6678
Rublo russo	-
Lira turca	37,9584
Dollaro australiano	1,6352
Real brasiliano	6,024
Dollaro canadese	1,511
Yuan cinese	7,8827
Dollaro di Hong Kong	8,6952
Rupia indonesiana	16924,49
Shekel israeliano	4,1899
Rupia indiana	93,325
Won sudcoreano	1481,57
Peso messicano	21,391
Ringgit malese	4,6967
Dollaro neozelandese	1,7845
Peso filippino	61,949
Dollaro di Singapore	1,4415
Baht tailandese	36,965
Rand sudafricano	19,4454

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05130

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1166
Yen	161,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,078
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,8391
Fiorino ungherese	393,68
Zloty polacco	4,2763
Nuovo leu romeno	4,9745
Corona svedese	11,381
Franco svizzero	0,9486
Corona islandese	152,3
Corona norvegese	11,733
Rublo russo	-
Lira turca	38,0857
Dollaro australiano	1,6388
Real brasiliano	6,057
Dollaro canadese	1,5148
Yuan cinese	7,8776
Dollaro di Hong Kong	8,7022
Rupia indonesiana	16929,55
Shekel israeliano	4,2077
Rupia indiana	93,274
Won sudcoreano	1491,51
Peso messicano	21,6089
Ringgit malese	4,6953
Dollaro neozelandese	1,7919
Peso filippino	62,15
Dollaro di Singapore	1,4426
Baht tailandese	36,887
Rand sudafricano	19,5684

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05131

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Salute 1.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 24 settembre 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'«importante progetto di interesse comune europeo» Salute 1 nell'ambito della catena del valore della farmaceutica, anche denominato IPCEI *Health* (Med4Cure), ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2024.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dal 15 ottobre 2024 al 13 dicembre 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 25 settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A05124

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-232) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C